




# Il Territorio ed i Prodotti Tipici

Tipicità agricole e agroalimentari del territorio pugliese, tradizioni del territorio ed interrelazioni con la tipicità dei prodotti da esso espressi, marchi, denominazioni e certificazioni per poter usufruire di eventuali possibili marchi locali o denominazioni (dop, igp, docg)

**DISPENSA FORMATIVA**

A cura del GAL Isola Salento



# PREMESSA

La presente dispensa è intesa quale base documentale di un percorso formativo volto ad acquisire professionalità in ordine alle tematiche complessive del "Territorio ed i Prodotti tipici", con particolare riferimento alle tipicità agricole e agroalimentari del territorio pugliese, alle tradizioni del territorio ed alle interrelazioni con la tipicità dei prodotti da esso espressi, ai marchi, denominazioni e certificazioni per poter usufruire di eventuali possibili marchi locali o denominazioni (dop, igp, docg) che possano portare valore aggiunto ai prodotti, con l'obiettivo di trarre i principali risultati di presentare le peculiarità del territorio pugliese e le caratteristiche qualitative dei suoi prodotti oltre che di promuovere la normativa relativa alle denominazioni di origine, ai marchi e ad altri tipi di certificazione come quella biologica, coinvolgendo gli operatori locali.

Ing. Tommaso Laudadio  
GAL Isola Salento  
info@isolasalento.org

# INDICE

1.	LA PAC E LO SVILUPPO RURALE .....	1-3
1.1.	PANORAMICA DELL'AGRICOLTURA EUROPEA .....	1-4
1.2.	LA PAC .....	1-5
1.3.	SVILUPPO RURALE .....	1-9
1.4.	PERCHÉ LA PAC? .....	1-11
1.5.	IL COSTO DELLA PAC .....	1-11
1.6.	LE RIFORME DELLA PAC .....	1-13
1.7.	IL PREZZO DEI GENERI ALIMENTARI .....	1-14
1.8.	LA PAC E L'AMBIENTE .....	1-14
1.9.	LA PAC E IL COMMERCIO .....	1-16
1.10.	QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI .....	1-17
1.11.	SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI .....	1-17
2.	TERMINI E DENOMINAZIONI DEL SETTORE ENOGASTRONOMICO TIPICO E TRADIZIONALE .....	2-19
2.1.	QUALI SONO I LORO SIGNIFICATI E QUALI LE DIFFERENZE .....	2-20
2.2.	MARCHI DI PROTEZIONE, TUTELA E SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI .....	2-21
3.	PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI .....	3-23
3.1.	CHE COS'È UN PRODOTTO TRADIZIONALE .....	3-24
3.2.	SOGGETTI LEGITTIMATI .....	3-24
3.3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3-25
3.4.	PROCEDURA PER L' INSERIMENTO NELL' ELENCO DEI PRODOTTI TRADIZIONALI .....	3-25
3.5.	ALLEGATI .....	3-26
4.	PRODOTTI DOP ED IGP .....	4-27
4.1.	COS'È LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP) E L'INDICAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (IGP) .....	4-28
4.2.	SOGGETTI INTERESSATI .....	4-28
4.3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4-29
4.4.	PROCEDURA ESTESA PER LA REGISTRAZIONE DELLE DOP E IGP .....	4-29
4.5.	PROCEDURA REGIONALE DI REGISTRAZIONE DOP E IGP AI SENSI DEL REG. 510/06 .....	4-31
4.6.	PRODOTTI DOP ED IGP PUGLIESI .....	4-34
4.7.	ALLEGATI .....	4-36
5.	PRODOTTI DOC DOCG ED IGT .....	5-37
5.1.	DENOMINAZIONE DI ORIGINE ED INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA – L'ESEMPIO DEI VINI .....	5-38
5.2.	DOP ED IGP A LIVELLO REGIONALE .....	5-43
5.3.	ALLEGATI .....	5-48
6.	L'AGRICOLTURA BIOLOGICA .....	6-49
6.1.	CHE COSA È L'AGRICOLTURA BIOLOGICA? .....	6-50
6.2.	L'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN PUGLIA .....	6-51
6.3.	I PRINCIPI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA .....	6-51
6.4.	COME RICONOSCERE UN PRODOTTO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA .....	6-52
6.5.	MODELLI DI CONSUMO DEI PRODOTTI BIOLOGICI .....	6-54
6.6.	ALLEGATI .....	6-61
7.	BIBLIOGRAFIA .....	7-62

# 1. LA PAC E LO SVILUPPO RURALE

## 1.1. Panoramica dell'agricoltura europea<sup>1</sup>

---

### 1.1.1. Qual è l'estensione delle zone rurali nell'UE?

---

Le aree rurali coprono oltre il 77% del territorio dell'UE (il 47% è infatti rappresentato da terreni agricoli, il 30% da foreste) e i loro abitanti, comunità agricole e altri residenti, rappresentano circa la metà dell'intera popolazione dell'Unione.

### 1.1.2. Quanti agricoltori ci sono nell'UE?

---

Nell'UE ci sono 12 milioni di agricoltori a tempo pieno. Complessivamente l'agricoltura e l'industria agroalimentare — che dipende in larga misura dal settore agricolo per i suoi approvvigionamenti — rappresenta il 6% del PIL dell'UE, 15 milioni di imprese e 46 milioni di posti di lavoro.

### 1.1.3. Quali sono i tipi di agricoltura praticati nell'UE?

---

Nell'UE vengono praticati vari tipi di agricoltura, tra cui l'agricoltura intensiva, l'agricoltura convenzionale e quella [biologica](#). La diversità si è accentuata con l'ingresso dei nuovi paesi membri dell'Europa centrale e orientale.

L'azienda agricola più comune in Europa è quella a conduzione familiare, spesso tramandata da una generazione all'altra.

In Europa vi sono 12 milioni di agricoltori e le aziende hanno una dimensione media di circa 15 ettari (in confronto, negli Stati Uniti sono rimasti solo due milioni di agricoltori con aziende che misurano in media 180 ettari).

### 1.1.4. L'UE sostiene un particolare "modello europeo di agricoltura"?

---

Certamente. La politica agricola comune dell'UE vuole sostenere un'agricoltura che garantisca la sicurezza alimentare (nel contesto dei cambiamenti climatici) e promuovere uno sviluppo sostenibile ed equilibrato nell'insieme delle zone rurali europee, comprese quelle in cui le condizioni di produzione sono difficili.

L'agricoltura è quindi chiamata a svolgere più funzioni: venire incontro alle esigenze dei cittadini per quanto riguarda l'alimentazione (disponibilità, prezzo, varietà, qualità e sicurezza); salvaguardare l'ambiente e assicurare agli agricoltori un tenore di vita dignitoso.

Al tempo stesso, occorre preservare le comunità rurali e i paesaggi in quanto componente preziosa del patrimonio europeo.

Dal 2014, in seguito all'accordo politico di giugno 2013, [la Politica agricola comune](#) prenderà in maggiore considerazione la diversità dell'agricoltura europea.

---

<sup>1</sup> European Commission - MEMO/13/631 28/06/2013

## 1.2. LA PAC

---

### 1.2.1. Cos'è la PAC?

---

La politica agricola comune permette agli agricoltori europei di soddisfare le esigenze di 500 milioni di persone. I suoi obiettivi fondamentali sono assicurare agli agricoltori un tenore di vita adeguato e garantire ai consumatori la costante disponibilità di prodotti alimentari sicuri, a prezzi accessibili. Dai suoi inizi, nel 1962, la PAC ha conosciuto molti cambiamenti e continua ad evolversi anche oggi. La riforma del giugno 2013 ha per oggetto tre priorità:

- una produzione alimentare efficiente
- una gestione sostenibile delle risorse naturali
- uno sviluppo equilibrato delle zone rurali nell'insieme dell'UE.

La Politica agricola comune (PAC) è stata la prima politica europea: essa rappresenta l'insieme delle politiche che la Comunità economica europea prima, l'Unione europea poi, hanno inteso adottare nel settore agricolo ritenendo tale comparto strategico, ieri come oggi, per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

Le peculiarità che contraddistinguono il comparto hanno fatto in modo che l'agricoltura diventasse il settore produttivo più integrato a livello europeo, quello in cui l'azione dell'Unione europea si sostituisce con maggior intensità e frequenza all'azione dei singoli Stati membri.

Sull'agricoltura, attraverso la PAC, è stata costruita l'unità stessa degli Stati e dei popoli europei

La PAC è quindi l'insieme delle normative e delle prassi adottate dall'Unione Europea per dotarsi di una politica comune nel settore dell'agricoltura.

In effetti la PAC nasce nel 1958 con la Comunità Economica Europea per garantire la produzione di alimenti in un'Europa stremata dalla seconda guerra mondiale. Con l'entrata in vigore del Trattato di Roma, prende avvio la piena integrazione politica ed economica tra Paesi diversi. Nel Trattato vengono affermati i compiti della CEE, oggi Unione Europea; tra questi è esplicitamente menzionata "una politica comune nel settore dell'agricoltura" con la quale mettere in atto una serie di norme e meccanismi aventi come obiettivo quello di regolare la produzione, gli scambi e la lavorazione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'Unione europea. Nel 1962 la PAC entra ufficialmente in vigore.

Gli obiettivi generali della PAC al suo esordio erano essenzialmente migliorare la produttività dell'agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alle popolazioni agricole, stabilizzare i mercati agricoli regolando l'offerta e la domanda per evitare fluttuazioni eccessive dei prezzi, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed assicurare prezzi ragionevoli per i consumatori.

La politica agricola ha subito una serie di importanti riforme negli anni, i sussidi alla produzione su vasta scala e l'acquisto delle eccedenze nell'interesse della sicurezza alimentare appartengono ormai al passato. L'obiettivo della massima produzione ha trasformato l'agricoltura, favorendo le colture intensive e contaminate dalla chimica, creando nel tempo molti problemi ambientali e sociali. Per questo i cittadini europei hanno chiesto una nuova PAC in grado di assicurare non solo alimenti, ma anche bellezze naturali, paesaggi, proposte educative, attività ricreative e turistiche. La PAC è in continua evoluzione, ecco le tappe principali della sua riforma:

- I TAPPA (1962 – fine anni '70): Nella prima fase il modello dominante era quello del sostegno accoppiato alla quantità prodotta.
- II TAPPA (1980- 1991): Al fine di ridurre le eccedenze produttive provocate dalla prima fase si introducono misure volte a contenere la spesa agricola. Nel 1988, la politica strutturale agricola si inserisce nell'ambito delle nuove missioni dei fondi a finalità strutturale, inizia così il primo ciclo di intervento (1989 – 1993) volto a favorire il recupero delle regioni caratterizzate da problemi di ritardi di sviluppo.
- III TAPPA (1992 – 1999): Riforma Mac Sharry, introduce una modifica sostanziale della PAC, il sostegno si sposta dai prezzi al reddito. Introduzione delle misure di accompagnamento: misure agro ambientali (Reg.Ce 2078/92); forestazione (Reg.Ce 2080/92); prepensionamento (Reg.Ce 2079/92).

- IV TAPPA (1999 – 2002): Riforma Agenda 2000, si abbandona definitivamente il concetto di quantità per introdurre quello di qualità. Si mette in atto un nuovo modello di agricoltura imperniato sulla multifunzionalità dell'attività agricola e sul ruolo centrale delle aree rurali per la diversificazione delle attività economiche degli agricoltori. La riforma introduce le misure di sviluppo rurale (Reg. 1257/99).
  - V TAPPA (dal 2002 ad oggi): Riforma Fischler: nasce come "revisione di medio termine" (Mid-Term Review - MTR) di Agenda 2000 attraverso l'approvazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1783/2003. La riforma ruota attorno a cinque assi.
  - VI TAPPA (dopo il 2013): La prossima riforma della PAC, presentata dalla Commissione UE il 18 novembre 2010 ed oggi in discussione, annuncia una revisione dei criteri del pagamento unico aziendale del primo pilastro e maggiore priorità per gli obiettivi di tutela ambientale.
- La PAC (misure di mercato, pagamenti diretti e sviluppo rurale) ha un costo di circa 53 miliardi di euro all'anno e rappresenta circa il 40% del bilancio totale dell'Unione Europea. In soldoni, con la PAC l'Unione Europea promuove e sostiene il ruolo economico e sociale dell'agricoltura per un ambiente rurale vitale.

### 1.2.2. Chi gestisce la PAC?

---

La Commissione europea collabora con tutte le parti interessate (principalmente tramite i suoi numerosi comitati consultivi) per preparare le sue proposte. Quando si tratta di proposte legislative, queste devono essere approvate dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura dei 27 paesi UE e dal Parlamento europeo.

Sono i paesi membri che assicurano la gestione corrente della PAC. La Corte dei conti dell'Unione europea svolge un ruolo importante nel controllo delle spese.

### 1.2.3. Come si utilizza il bilancio?

---

I fondi della PAC sono impiegati per tre scopi principali:

- Il sostegno al reddito degli agricoltori e al rispetto di pratiche agricole sostenibili: ricevono pagamenti diretti purché condizionati al rispetto di norme severe in materia di sicurezza degli alimenti, protezione dell'ambiente e salute e benessere degli animali. Questi pagamenti sono interamente finanziati dall'UE e corrispondono al 70% del bilancio della PAC. La riforma del giugno 2013 prevede che il 30% dei pagamenti diretti sono legati al rispetto, da parte degli agricoltori europei, di pratiche agricole sostenibili, benefiche per la qualità dei suoli, la biodiversità e, in generale, per l'ambiente, come, ad esempio, la diversificazione delle colture, il mantenimento di prati permanenti o la conservazione di zone ecologiche nelle aziende agrarie.
- Misure di sostegno al mercato: attività, ad esempio in caso di destabilizzazione dovuta a condizioni climatiche sfavorevoli. Questi pagamenti rappresentano meno del 10% del bilancio della PAC.
- Le misure di sviluppo rurale: misure destinate ad aiutare gli agricoltori a modernizzare le loro aziende e diventare più competitivi, proteggendo nel contempo l'ambiente, a contribuire alla diversificazione delle attività agricole e non e alla vitalità delle comunità rurali. Questi pagamenti sono parzialmente finanziati dai paesi membri e corrispondono al 20% circa del bilancio della PAC.

Questi tre ambiti sono strettamente legati e devono essere gestiti coerentemente. Ad esempio, i pagamenti diretti, che assicurano agli agricoltori un reddito stabile, costituiscono anche un compenso per i servizi da loro resi per l'ambiente, nell'interesse pubblico. Analogamente, le misure per lo sviluppo rurale favoriscono la modernizzazione delle aziende incoraggiando la diversificazione delle attività nelle zone rurali.

#### 1.2.4. Chi decide l'entità del bilancio della PAC?

---

Il bilancio è deciso ogni anno dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo. Per tenere sotto controllo la spesa a lungo termine, il bilancio si iscrive in un quadro finanziario pluriennale. Gli importi per la PAC fanno parte della rubrica 2 del quadro pluriennale (intitolato "Crescita sostenibile — risorse naturali"). Nell'ambito di questa rubrica 2, il quadro pluriennale fissa un massimale per il primo pilastro della PAC (aiuti diretti e misure di mercato). Inoltre, le misure di sviluppo rurale del secondo pilastro della PAC sono finanziate nell'ambito dell'importo complessivo della rubrica 2. Il [quadro finanziario attuale](#) copre il periodo 2007-2013 e il prossimo sarà relativo al periodo 2014-2020.

#### 1.2.5. Tutti gli agricoltori beneficiano dello stesso trattamento?

---

A causa dell'evoluzione della politica agricola comune e dell'uso di «riferimenti storici», il livello degli aiuti può variare moltissimo da un'azienda agricola all'altra e da uno Stato membro all'altro, nonché da una regione all'altra. Ridurre il divario dei livelli di sostegno nel periodo 2014-2020 tra gli Stati membri, tra le regioni e tra gli agricoltori costituisce uno degli obiettivi principali della riforma della PAC adottata nel 2013. Si tratta, ad esempio, di rendere la PAC più equa.

A livello di uno Stato membro o di una regione che apparteneva all'UE prima del 2004, la situazione attuale si spiega con il fatto che, all'inizio, l'importo degli aiuti percepiti dipendeva dal sostegno di cui beneficiava l'azienda nel periodo di riferimento 2000-2002 dalla superficie coltivata e dal modello di aiuto adottato da ciascuno Stato membro. Come risultato, un agricoltore può percepire un aiuto di 50 EUR per un ettaro e il suo vicino di 1 000 EUR per ettaro per una particella con identiche caratteristiche agronomiche.

Dopo la riforma della PAC del 2003 i "vecchi" Stati membri possono ridistribuire gli aiuti diretti agli agricoltori, modulando i pagamenti su base individuale, su base regionale o combinando i due criteri. Il modello regionale e quello ibrido si prestano ad essere utilizzati per correggere situazioni percepite come ingiuste. Dei 15 Stati membri, la Germania è il solo che ha integralmente rinunciato ai riferimenti storici.

Per i paesi che hanno aderito all'UE a partire dal 2004, i pagamenti diretti sono basati su un importo fisso per ettaro identico per tutti gli agricoltori di questi Stati membri.

Dal 1999 la Commissione ha proposto a più riprese di fissare un massimale per gli aiuti diretti al fine di ripartirli in modo più equo. Ma vari Stati membri hanno rifiutato questa proposta.

A livello dell'Unione europea, uno sforzo di convergenza sarà realizzato per ridurre il divario tra i livelli di aiuti diretti di cui beneficiano gli agricoltori nei diversi Stati membri. Nell'ambito delle decisioni del giugno 2013, la ripartizione del bilancio della PAC garantirà che fino al 2019<sup>1</sup> nessuno Stato membro riceva meno del 75% della media comunitaria. In uno stesso Stato membro o regione saranno ridotte le differenze dei livelli di sostegno tra un'azienda e un'altra: l'aiuto per ettaro non potrà essere inferiore al 60% della media degli aiuti versati fino al 2019 in una stessa zona amministrativa o agronomica. Gli Stati membri potranno concedere aiuti più elevati per i «primi ettari» di un'azienda in modo da sostenere ulteriormente le piccole e medie strutture. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per ettaro (RPUS) potrà essere prorogato fino al 2020.

#### 1.2.6. La PAC incentiva la modernizzazione dell'agricoltura europea?

---

Certamente. Vi sono numerosi incentivi che incoraggiano la modernizzazione, aiutando a migliorare i metodi di coltura, di trasformazione e di commercializzazione e a produrre alimenti di migliore qualità, utilizzando metodi più sostenibili ed ecocompatibili. A partire dal 2014 saranno disponibili nuove misure nel quadro della PAC per facilitare gli investimenti collettivi, aiutare le piccole aziende a svilupparsi e incoraggiare i trasferimenti delle conoscenze agronomiche tra gli agricoltori mediante un Partenariato europeo per l'innovazione nel settore agricolo.



### 1.2.7. Si registrano frodi nel quadro della PAC?

---

Secondo i dati dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) , nel periodo 2006-2010 le frodi sono ammontate allo 0,02% del bilancio della PAC. Negli ultimi anni l'UE ha reso notevolmente più severi i suoi controlli sul bilancio.

### 1.2.8. Qualcuno verifica se gli obiettivi della PAC vengano effettivamente raggiunti?

---

Certamente. Sì, l'efficacia della PAC viene valutata attentamente. Prima di presentare una proposta legislativa, la Commissione consulta sempre gli interessati e i cittadini ed effettua valutazioni d'impatto. Commissiona inoltre regolarmente studi indipendenti sul funzionamento dei diversi strumenti della PAC e su come essi possano essere migliorati.

### 1.2.9. Perché i pagamenti diretti?

---

I pagamenti diretti contribuiscono a garantire la permanenza dell'agricoltura nell'insieme dell'UE, assicurando agli agricoltori un minimo di stabilità a livello di reddito. Permettono quindi alle aziende agricole di proseguire l'attività a lungo termine e le proteggono dalle fluttuazioni dei prezzi. I pagamenti diretti rappresentano in media il 30% del reddito agricolo a livello dell'UE. Tuttavia negli ultimi anni, nei periodi di crisi, i pagamenti diretti hanno potuto rappresentare più del 60% del reddito agricolo, come ad esempio in Svezia, Irlanda o in Danimarca durante la crisi che ha caratterizzato il 2008-2009.

I pagamenti diretti costituiscono inoltre un compenso per le attività degli agricoltori che non hanno uno sbocco sul mercato ma che costituiscono un servizio reso a tutti gli europei. La riforma adottata nel giugno 2013 prevede che il 30% degli aiuti diretti agli agricoltori saranno subordinati all'osservanza di pratiche agricole efficaci per conservare la biodiversità, la qualità del suolo e l'ambiente in generale. Ciò vale ad esempio per la diversificazione delle colture, del mantenimento dei pascoli permanenti e anche delle zone ecologiche presenti nelle aziende agricole.

In altri termini, gli agricoltori ricevono i pagamenti soltanto se rispettano norme rigorose in materia di ambiente, sicurezza alimentare, requisiti fitosanitari e salute e benessere degli animali e, in generale, mantengono i loro terreni in buone condizioni produttive. Si tratta della cosiddetta **condizionalità**. In caso di mancato rispetto di tali norme, i pagamenti possono essere sospesi e l'agricoltore può essere sanzionato.

### 1.2.10. Come funzionano i mercati agricoli?

---

La PAC, se spinge gli agricoltori a produrre ciò che il mercato richiede, contiene anche meccanismi («reti di sicurezza») in grado di impedire che una crisi economica o sanitaria oppure condizioni atmosferiche estreme portino alla distruzione di interi raccolti. Questi meccanismi comprendono l'acquisto dei prodotti con un intervento pubblico (gli organismi d'intervento nazionali ritirano dal mercato le eccedenze) e gli aiuti all'ammasso privato (per stabilizzare i mercati).

Nell'ambito delle decisioni del giugno 2013, questi strumenti sono stati rinnovati. Essendo le crisi più frequenti e più gravi che in passato, è stata prevista una riserva specifica per far fronte alle crisi che superino il normale funzionamento dei mercati e un meccanismo di emergenza rafforzato. A ciò si aggiunge la creazione di fondi di mutualizzazione e di assicurazione che permettano agli agricoltori di prepararsi meglio alle crisi e a farvi fronte più facilmente.

Infine, sono stati istituiti nuovi meccanismi per incentivare gli agricoltori che si organizzano in seno alle organizzazioni professionali e interprofessionali. La Commissione sta inoltre seguendo l'evolversi delle

relazioni contrattuali lungo la filiera agroalimentare e intende incoraggiare i diversi operatori a migliorare la trasparenza dei prezzi e delle pratiche commerciali.

### 1.2.11. La PAC aiuta i giovani a diventare agricoltori?

---

In Europa vi sono sempre meno agricoltori, date le difficoltà del lavoro e della entità degli investimenti necessari all'avvio di un'azienda. Attualmente, 4,5 milioni di agricoltori in Europa hanno più di 65 anni (30% degli agricoltori) e solo il 6% ha meno di 35 anni. È necessario rendere questa professione più attrattiva e aiutare i giovani a dedicarsi all'agricoltura.

A tal fine, e per promuovere il rinnovo generazionale nel settore agricolo, la PAC prevede dispositivi di aiuto all'insediamento. La riforma del 2013 introduce un nuovo tipo di aiuto ai giovani agricoltori: una maggiorazione del 25% dell'importo dei pagamenti diretti a favore dei giovani agricoltori nei primi cinque anni di attività.

## 1.3. Sviluppo rurale

---

### 1.3.1. Cosa si intende per sviluppo rurale?

---

Nel quadro delle politiche dell'UE e della PAC in particolare, la politica di **sviluppo rurale** è finalizzata a mantenere la vitalità delle campagne attraverso programmi di investimento, di modernizzazione e di sostegno ad attività — agricole e non — nelle zone rurali.

### 1.3.2. Chi gestisce la politica di sviluppo rurale?

---

Gli Stati membri scelgono le misure che rispondono meglio alle loro esigenze specifiche e gestiscono autonomamente i loro programmi. L'UE paga una parte dei costi (cofinanziamento).

### 1.3.3. Quanto costa questa politica? Da dove provengono i fondi?

---

Il bilancio stanziato per la PAC per i 28 Stati membri nel periodo 2014-2020 ammonta a 95 miliardi di euro (a prezzi correnti).

I fondi provengono dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

### 1.3.4. Come vengono spesi i fondi?

---

Dal 2014 il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è stato inglobato nel nuovo quadro strategico comune con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 (crescita sostenibile, intelligente e inclusiva) .

I fondi per lo sviluppo rurale possono essere impiegati sia per attività agricole che non agricole, intorno alle seguenti sei priorità:

- stimolare il trasferimento di conoscenze e l'innovazione,
- rafforzare la competitività,
- promuovere l'organizzazione e la gestione del rischio della filiera agroalimentare,
- ripristinare, tutelare e migliorare gli ecosistemi,
- promuovere l'utilizzo efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO<sub>2</sub>,
- promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Gli Stati membri o le regioni potranno elaborare sottoprogrammi con tassi di finanziamento superiori per rispondere meglio alle esigenze di taluni settori confrontati a situazioni particolari, dei giovani e dei piccoli agricoltori, delle zone montane e delle filiere agroalimentari corte.

### 1.3.5. La politica di sviluppo rurale può essere adattata alle esigenze delle diverse regioni?

---

Ciascun paese formula una strategia nazionale di sviluppo rurale; programmi specifici possono essere elaborati e attuati a livello regionale.

### 1.3.6. In che modo la politica di sviluppo rurale nel quadro della PAC si differenzia dalla politica regionale?

---

La politica regionale dell'UE è intesa principalmente a fornire assistenza alle regioni più svantaggiate dell'UE, mentre la politica di sviluppo rurale riguarda tutte le zone rurali di tutti gli Stati membri. Le misure di sostegno rurale non sono rivolte esclusivamente agli agricoltori, ma anche ad altri soggetti dell'economia rurale, come proprietari di foreste, lavoratori agricoli, piccole imprese, ONG locali ecc.

### 1.3.7. Che cos'è Leader?

---

«Leader» è il nome di un programma che vuole consolidare l'economia rurale incoraggiando gli abitanti delle campagne ad agire a livello locale (bottom-up), invece di chiedere loro di attuare programmi già preconfezionati (top-down). Nel ambito delle attuali norme, gli Stati membri devono spendere almeno il 5% del loro bilancio per lo sviluppo rurale in progetti Leader.

### 1.3.8. Lo sviluppo rurale può contribuire alla tutela dell'ambiente?

---

Ciascun programma di sviluppo rurale deve comportare iniziative per la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.

I fondi per lo sviluppo rurale sono versati in cambio di e per compensare azioni che non solo proteggono e conservano le campagne europee, ma contribuiscono anche a contrastare il cambiamento climatico, ad esempio:

- mantenendo la qualità dell'acqua;
- attuando una gestione sostenibile del territorio;
- piantando boschi per prevenire l'erosione e le inondazioni.

## 1.4. Perché la PAC?

---

### 1.4.1. Perché c'è bisogno di una politica agricola «comune» a livello dell'UE?

---

L'agricoltura è un settore sostenuto praticamente esclusivamente a livello europeo, contrariamente alla maggior parte degli altri settori oggetto di politiche nazionali. È importante avere una politica pubblica per un settore che assicura la nostra sicurezza alimentare, svolge un ruolo chiave nell'utilizzo di risorse naturali e nello sviluppo economico di zone rurali.

Tutti i paesi UE condividono questi obiettivi e nessuno di essi può essere conseguito senza un sostegno finanziario alle zone agricole e rurali.

Per assicurare condizioni eque attraverso un insieme comune di obiettivi, principi e regole, occorre una politica definita a livello europeo. Una politica collettiva consente di utilizzare i fondi disponibili in modo molto più efficiente rispetto a un insieme disparato di politiche nazionali.

Oltre alla gestione del mercato unico, vi sono altre questioni che vanno affrontate a livello transnazionale: la coesione tra i paesi e le regioni europee, le emergenze ambientali transfrontaliere, le sfide globali come i cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità, senza dimenticare problemi più specifici come la salute e il benessere degli animali, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, le questioni fitosanitarie, la salute pubblica e gli interessi dei consumatori.

### 1.4.2. Perché gli agricoltori hanno bisogno di sostegno pubblico?

---

Contrariamente alle opinioni diffuse in alcuni paesi, l'attività agricola non è una miniera d'oro, anzi. L'investimento in tempo e denaro degli agricoltori è sempre alla mercé di fattori economici, sanitari ed atmosferici che sfuggono al loro controllo. L'agricoltura richiede investimenti pesanti, sia umani che finanziari, che producono risultati solo diversi mesi, se non anni, più tardi e possono costantemente essere vanificati.

Sostenendo il reddito degli agricoltori si garantisce che l'UE continui ad avere una produzione alimentare e si remunerano alcuni beni pubblici che non hanno un valore di mercato: la tutela dell'ambiente, la salute degli animali, la sicurezza e la qualità degli alimenti.

Questi beni pubblici sono tanto più importanti in quanto le norme dell'UE sono tra le più rigorose al mondo e, di conseguenza, i costi di produzione in Europa sono più elevati che nei paesi in cui non esistono requisiti analoghi.

Senza il sostegno pubblico, per gli agricoltori europei sarebbe estremamente difficile competere con gli agricoltori di altri paesi e continuare a soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori europei. Inoltre, con l'accentuarsi dei cambiamenti climatici, il costo di un'agricoltura sostenibile è inevitabilmente destinato a crescere.

## 1.5. Il costo della PAC

---

### 1.5.1. Quanto costa la PAC al contribuente europeo?

---

La PAC costa mediamente ad ogni cittadino dell'UE circa 30 centesimi di euro al giorno. Nel 2011 i 58 miliardi di euro destinati alla PAC rappresentavano il 43% del bilancio annuale dell'UE. La sua parte ha continuato a diminuire dal 1984 — quando era al 72%, mentre dopo l'allargamento dell'UE a partire dal 1992, il numero di agricoltori è raddoppiato. In realtà, la spesa per la PAC rappresenta meno dell'1% del totale della spesa pubblica dell'insieme dei paesi UE; la spesa pubblica per il settore agricolo nell'UE è centralizzata a livello europeo, cosa che non accade in nessun altro settore dell'economia. A titolo di paragone, i paesi UE spendono tre volte di più per la difesa.

### 1.5.2. Perché circa il 40% del bilancio UE è stanziato a favore dell'agricoltura anziché di altri settori?

---

L'agricoltura è l'unico settore interamente finanziato a carico del bilancio UE, il che vuol dire che nel settore agricolo le spese europee sostituiscono quelle nazionali. Le spese per altri settori, come la ricerca, l'istruzione, i trasporti, la difesa, le pensioni e l'assistenza sanitaria, o non figurano affatto nel bilancio UE o vi rientrano solo in parte, poiché sono finanziate, interamente o parzialmente, dai bilanci nazionali e sono gestite direttamente dagli Stati membri. Come contropartita, la PAC mette a costante disposizione dei cittadini europei un'abbondante scelta di prodotti di grande qualità e protegge l'ambiente e il paesaggio eccezionale delle nostre campagne.

### 1.5.3. Come è finanziata la PAC?

---

I fondi della PAC provengono dal bilancio generale dell'UE. Le spese della PAC per lo sviluppo rurale sono finanziate congiuntamente dai paesi membri e dall'UE. Il bilancio UE è a sua volta finanziato principalmente attraverso le «risorse proprie» dell'Unione (dazi doganali, prelievi diversi, una risorsa IVA e una risorsa basata sul reddito nazionale lordo degli Stati membri).

### 1.5.4. Chi sono i beneficiari dei pagamenti, e quanto ricevono?

---

Dal 2009 ciascuno Stato membro, nell'interesse della **trasparenza**, deve pubblicare elenchi di tutti i beneficiari di pagamenti della PAC. Tuttavia, a seguito di un ricorso presentato alla Corte di giustizia europea da un gruppo di agricoltori tedeschi, nel 2010 la pubblicazione di tutti i dati personali riguardanti i beneficiari della PAC è stata sospesa, perché è stata ritenuta lesiva del diritto alla privacy. Specificamente, la Corte ha ordinato di non pubblicare più i nomi dei beneficiari. La Commissione, che continua a sostenere il principio della trasparenza, ha proposto una nuova regolamentazione che tenga conto dei principi affermati dalla Corte. La riforma di giugno 2013 reintroduce l'obbligo di trasparenza, tenendo conto dei principi di proporzionalità sollevate dalla Corte dei conti. In particolare i piccoli agricoltori, coloro che percepiscono importi molto limitati — non saranno interessati.

### 1.5.5. Chi non è un agricoltore può beneficiare della PAC?

---

Tutti gli europei ne beneficiano già! Quando l'UE aiuta i suoi agricoltori, a beneficiarne è la società nel suo complesso, in quanto può contare su un approvvigionamento alimentare sicuro e a prezzi accessibili. Oggi la voce "alimentazione" rappresenta il 15% della spesa della famiglia media dell'UE — la metà rispetto al 1960.

Inoltre, finanziando metodi agricoli sostenibili, mediante la PAC, contribuiamo a proteggere l'ambiente nonché la ricchezza e la diversità del paesaggio rurale e della nostra alimentazione.

## 1.6. Le riforme della PAC

---

### 1.6.1. Cosa si è realizzato con le precedenti riforme?

---

La riforma in profondità della PAC è stata avviata nel 1992 e ha portato ad una svolta nel 2003, quando è stato abolito il legame tra aiuti e produzione. Questo significa che gli agricoltori non sono più incentivati a produrre per ricevere sovvenzioni, anche quando per i loro prodotti non esiste mercato. Ora essi sono liberi di produrre ciò che il mercato chiede e di cui i consumatori hanno bisogno, cercare nuovi sbocchi redditizi e sfruttare nuove nicchie di mercato.

Attualmente, essi ricevono infatti un sostegno al reddito, a condizione di curare le loro terre e di soddisfare determinate norme in materia di sicurezza alimentare, di tutela dell'ambiente e di benessere degli animali; altrimenti, si vedono ridurre gli importi versati.

La nuova PAC considera maggiormente la realtà di un mondo aperto e l'OMC ritiene che il 90% dei pagamenti diretti non generi distorsioni commerciali.

Grazie alla PAC i consumatori dispongono di un'ampia scelta di prodotti alimentari di qualità.

La Commissione è costantemente impegnata a modernizzare, razionalizzare e semplificare la PAC.

Ora che l'importo del sostegno non dipende più dall'ammontare della produzione, gli agricoltori continuano a beneficiare di una certa sicurezza economica e, al tempo stesso, sono liberi di rispondere ai segnali del mercato.

Gli strumenti di mercato (come l'intervento pubblico) sono stati modificati in modo da poter fungere da rete di sicurezza senza alterare i normali meccanismi di mercato. La politica di sviluppo rurale aiuta gli agricoltori a riorganizzare le loro aziende e a prendersi cura dell'ambiente, mantenendo vive le zone rurali.

### 1.6.2. Quali sono i principali orientamenti per la PAC dopo il 2013?

---

Una nuova riforma della PAC è stata adottata nel 2013; essa entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tutti gli elementi della riforma saranno applicabili al 1° gennaio 2014, fatta eccezione per la nuova struttura dei pagamenti diretti che impone di tener conto del ciclo annuale dei pagamenti diretti: le dichiarazioni PAC annuali degli agricoltori saranno adottate in primavera. Sulla base di tali dichiarazioni, i versamenti secondo la nuova struttura dei pagamenti diretti saranno adottati nel 2015 con, ad esempio, i pagamenti «verdi» e i sostegni addizionali per i giovani agricoltori.

La nuova riforma riguarda tutti i cittadini dell'UE. Per prepararla, la Commissione ha avviato un dialogo con l'insieme della società civile e i soggetti interessati. Dall'ampia discussione pubblica nell'aprile-luglio 2010 (che ha fruttato quasi 6 000 contributi individuali e collettivi) e dall'intensa trattativa politica con il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo che ne è seguita sono emerse,

in conclusione, le linee principali della PAC dopo il 2013. La Commissione ha poi presentato le sue proposte legislative il 12 ottobre 2011.

Cosa cambierà con la nuova riforma?

I pagamenti diretti agli agricoltori rispecchieranno meglio l'esigenza di sostenere con equità i loro redditi e di valorizzarli per il servizio pubblico che prestano (ad esempio tutelando l'ambiente). Saranno inoltre utilizzabili per un sostegno specifico alle regioni in cui le condizioni sono più difficili e ai giovani che intendono dedicarsi alle attività agricole.

I meccanismi di gestione del mercato saranno più semplici, efficaci ed agili.

La politica di sviluppo rurale sarà incentrata sul rafforzamento della competitività e la promozione dell'innovazione.

Saranno introdotti nuovi strumenti per aiutare gli agricoltori a fronteggiare la volatilità dei prezzi e dei redditi.

## 1.7. Il prezzo dei generi alimentari

---

### 1.7.1. Che bisogno c'è di sostenere gli agricoltori quando i prezzi dei prodotti alimentari sono alti?

---

I prezzi versati ai produttori all'uscita delle aziende agricole rappresentano una quota relativamente modesta dei prezzi pagati dai consumatori: a titolo di esempio, il prezzo dei cereali pesa solo per il 5% nel prezzo del pane. I prezzi che aumentano a livello dei consumatori non equivalgono necessariamente ad un aumento dei redditi per gli agricoltori. E ciò in particolare se le aziende agricole sono confrontate anche all'aumento dei costi di produzione. Sempre più gli agricoltori sono estremamente vulnerabili alle fluttuazioni di mercato, che sono diventate sempre più frequenti ed estreme. Negli ultimi anni, la spesa energetica delle aziende agricole è aumentata del 223%, il prezzo dei fertilizzanti del 163%. I prezzi agricoli sono aumentati in media del 50%.

### 1.7.2. Sono i biocarburanti la causa dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari?

---

Gli studi disponibili sembrano indicare che la produzione di biocarburanti nell'UE non svolge un ruolo di rilievo nell'aumento del prezzo dei generi alimentari. Solo l'1% dei cereali prodotti nell'UE è utilizzato per produrre etanolo. I due terzi circa del raccolto di colza sono utilizzati per produrre biodiesel ma la colza prodotta nell'UE rappresenta soltanto il 2% della domanda mondiale. Detto ciò, è vero che occorre investire nei biocarburanti di seconda e terza generazione.

## 1.8. La PAC e l'ambiente

---

### 1.8.1. Qual è l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente?

---

L'attività agricola può contribuire a creare e mantenere un ambiente sostenibile ma può anche mettere l'ambiente a rischio. La politica agricola comune ha un ruolo importante da svolgere nella ricerca di un equilibrio, e questo ruolo sarà fondamentale nei prossimi anni.

### 1.8.2. In che modo la PAC contribuisce alla protezione dell'ambiente?

---

Con la riforma della PAC adottata nel giugno 2013, ciascuno Stato membro, ciascun territorio, ciascun agricoltore contribuirà a combattere la sfida posta dalla sostenibilità e dai cambiamenti climatici con misure semplici e di comprovata efficacia. Tra il 2014 e il 2020 saranno investiti più di 100 miliardi di euro per aiutare l'agricoltura ad affrontare la sfida della qualità del suolo e dell'acqua, della biodiversità e del cambiamento climatico:

- "inverdimento": il 30% dei pagamenti diretti sarà subordinato al rispetto di tre pratiche agricole vantaggiose per l'ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti e conservazione del 5%, e successivamente del 7%, delle zone di interesse ecologico a partire dal 2018, o misure ritenute quantomeno equivalenti in termini di benefici per l'ambiente.
- Almeno il 30% del bilancio dei programmi di sviluppo rurale dovrà essere attribuito a misure agroambientali, ad aiuti all'agricoltura biologica o a progetti legati a investimenti o misure di innovazione vantaggiosi per l'ambiente.
- Le misure agroambientali saranno rafforzate; dovranno essere complementari alle pratiche nel quadro dell'inverdimento. Questi programmi dovranno essere più ambiziosi e, pertanto, più efficaci in termini di protezione dell'ambiente (garanzia contro il doppio finanziamento).

### 1.8.3. Che cosa fa l'UE per l'agricoltura biologica?

---

L'agricoltura biologica rispetta i cicli naturali delle piante e degli animali. Essa è protetta mediante rigorose norme di produzione fissate dalla legislazione europea. È inoltre oggetto di una normativa in tema di etichettatura e di tracciabilità per garantire la qualità e l'autenticità dei prodotti biologici, qualunque sia il loro paese di provenienza.

In questo contesto, l'UE ha istituito un apposito logo da apporre sui prodotti biologici conformi alle norme europee. Per essere autorizzati ad usare il logo, gli agricoltori e gli altri produttori di prodotti biologici devono sottoporsi a un rigoroso processo di certificazione.

I paesi membri possono, nel quadro dei loro programmi di sviluppo rurale, offrire un sostegno specifico a chi intende passare dall'agricoltura convenzionale a quella biologica. Tale possibilità sarà diffusa più ampiamente dopo il 2013: la riforma prevede un aiuto specifico a favore dell'agricoltura biologica, nonché la possibilità di ricevere un aiuto, non solo per convertire le aziende all'agricoltura biologica, ma anche per mantenere tale scelta.

### 1.8.4. La PAC riguarda anche la silvicoltura?

---

La PAC non include la silvicoltura commerciale, ma riconosce gli effetti positivi di boschi ben gestiti per il paesaggio naturale e la biodiversità. Vengono perciò sovvenzionati gli agricoltori che desiderano imboschire parte dei loro terreni agricoli.



## 1.9. La PAC e il commercio

---

### 1.9.1. L'Europa è aperta alle importazioni alimentari?

---

L'UE ha aperto in misura significativa il suo mercato negli ultimi vent'anni e oltre due terzi delle sue importazioni di prodotti agricoli provengono da paesi in via di sviluppo, per un volume superiore a quelle di Stati Uniti, Australia, Giappone, Canada e Nuova Zelanda insieme. Grazie a una serie di accordi bilaterali, numerosi paesi beneficiano di dazi ridotti sulle importazioni agricole, mentre i 50 paesi più poveri del mondo possono esportare nell'UE senza limiti quantitativi o dazi.

### 1.9.2. Servono nuovi ostacoli alle importazioni per tutelare i nostri agricoltori e il nostro approvvigionamento alimentare?

---

Se costruiremo nuove barriere, i nostri partner commerciali faranno altrettanto. L'Europa gode di un vantaggio competitivo per quanto riguarda i prodotti alimentari trasformati ad elevato valore aggiunto. I mercati dei paesi in via di sviluppo, come anche di Cina e India, offrono enormi opportunità di espansione in tale settore.

Il miglior modo per garantire la sicurezza alimentare è mantenere scambi vivaci nelle due direzioni. Il miglior modo per proteggere i nostri agricoltori è permettere loro di competere efficacemente sul mercato mondiale garantendo loro un reddito costante, ossia proprio quello che fa oggi la PAC.

### 1.9.3. La PAC e i paesi in via di sviluppo

---

Se 20 anni fa la spesa dell'UE per le sovvenzioni all'esportazione ammontava a 10 miliardi di EUR, nel 2011 sono stati spesi a questo scopo solo circa 160 milioni di EUR. Vengono versate sovvenzioni solo per esportazioni destinate non a paesi in via di sviluppo, bensì a paesi del bacino del Mediterraneo e del resto d'Europa; solo una piccolissima quota di prodotti sovvenzionati finisce in Africa.

A partire dal 2014, è stato convenuto che il meccanismo delle sovvenzioni all'esportazione sarà attivato solo in situazioni eccezionali.

### 1.9.4. Le concessioni commerciali dell'UE determinano reali benefici per i paesi in via di sviluppo?

---

L'UE ha concluso accordi tariffari preferenziali con numerosi paesi in via di sviluppo. L'UE concede facilitazioni commerciali ai paesi in via di sviluppo per un valore superiore a quelle di tutto il resto del mondo: quasi 1 miliardo di EUR l'anno negli ultimi tre anni.

L'UE è destinataria del 71% delle esportazioni agricole dei paesi in via di sviluppo (pari a circa 59 miliardi di EUR nel 2008-2010), per un volume superiore a quello di Stati Uniti, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Australia insieme. L'UE importa dalla sola Africa per oltre 12 miliardi di euro (il 15% di tutte le importazioni UE). Circa un terzo di tutte le esportazioni dei paesi in via di sviluppo ha come destinazione l'UE.

### 1.9.5. Quali sono i principi cui s'ispira l'UE per quanto riguarda il commercio con i paesi in via di sviluppo?

---

L'UE è favorevole a norme commerciali multilaterali vantaggiose per tutti, e in particolare per i paesi in via di sviluppo. È quindi convinta che i paesi sviluppati debbano ridurre le tariffe in misura maggiore e più rapidamente che i paesi in via di sviluppo.

## 1.10. Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari

---

### 1.10.1. I nostri alimenti sono sicuri?

---

L'UE ha migliorato sensibilmente la [sicurezza dei prodotti alimentari](#) dopo le emergenze alimentari degli anni '90, adottando misure in materia di igiene e norme veterinarie e fitosanitarie e imponendo controlli sui residui di pesticidi e sugli additivi contenuti negli alimenti, per citare solo qualche esempio. La legislazione alimentare in Europa è una delle più rigorose nel mondo.

### 1.10.2. In che modo l'UE garantisce la qualità dei prodotti alimentari?

---

La qualità dei prodotti alimentari è garantita dalle norme di etichettatura, commercializzazione e qualità, come pure da quelle sulla [protezione delle indicazioni geografiche](#), dalle informazioni nutrizionali obbligatorie sulle etichette, dai logo di qualità e dalle regole sul benessere degli animali. Oltre alle norme di igiene che garantiscono la salubrità degli alimenti, l'UE ha messo a punto:

- norme di commercializzazione che devono essere rispettate per tutti i prodotti venduti nell'UE;
- indicazioni di qualità facoltative, che vantano una particolare qualità del prodotto sull'etichetta;
- regimi europei di qualità per designare i prodotti che possiedono una qualità specifica:
  - denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) per le qualità derivanti dall'origine geografica;
  - specialità tradizionale garantita (STG);
- un apposito logo UE per i prodotti biologici conformi a rigorosi requisiti;
- linee guida per ottimizzare l'efficacia dei sistemi di certificazione della qualità dei prodotti alimentari che ne garantiscono la conformità a determinate caratteristiche o a determinati processi di produzione.

## 1.11. Salute e benessere degli animali

---

### 1.11.1. Come vengono trattati gli animali?

---

Lo scopo della legislazione UE sul **benessere degli animali** è di evitare che questi, visto che si tratta di esseri senzienti, siano esposti a sofferenze non necessarie. Le norme sono intese a tutelare le "cinque libertà" degli animali:

- libertà dalla fame e dalla sete
- libertà dal disagio
- libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie
- libertà di esprimere un comportamento normale
- libertà dalla paura e dall'angoscia.

L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione effettua ispezioni per verificare che le norme UE sul benessere degli animali siano correttamente applicate nei paesi membri.

La PAC concede inoltre aiuti agli agricoltori disposti a migliorare le condizioni di benessere degli animali delle loro aziende al di là dei requisiti minimi.

Tutti gli aiuti versati agli agricoltori nel quadro della PAC sono subordinati all'osservanza dei requisiti minimi di benessere degli animali. Chi non li rispetta può perdere in tutto o in parte i contributi; gli agricoltori che investono nel miglioramento dei loro sistemi di allevamento (ad esempio, delle stalle) possono beneficiare di sovvenzioni supplementari.

Le norme più avanzate per il benessere degli animali devono essere osservate per l'allevamento biologico. Tutto questo significa che è più costoso produrre generi alimentari in Europa che in altri paesi che non applicano norme così rigorose. Senza un sostegno pubblico, gli agricoltori europei farebbero fatica a sopravvivere a lungo termine nel contesto della mondializzazione.

La preoccupazione per il benessere degli animali non si arresta alle frontiere dell'UE, che svolge un'attiva opera di sensibilizzazione a questo aspetto, considerato come un valore aggiunto nel commercio internazionale.

### 1.11.2. In che modo l'UE tutela la salute degli animali?

---

Le norme dell'UE sulle malattie degli animali, che sono vincolanti per gli Stati membri, vengono continuamente migliorate sulla base delle esperienze e conoscenze maturate.

## 2. TERMINI E DENOMINAZIONI DEL SETTORE ENOGASTRONOMICICO TIPICO E TRADIZIONALE

## 2.1. Quali sono i loro significati e quali le differenze<sup>2</sup>

---

È opportuno fare chiarezza su alcuni termini e denominazioni in uso nel settore enogastronomico tipico e tradizionale, molto utilizzati ma spesso non avendo bene in mente la loro definizione come stabilita dai vari Regolamenti Ministeriali e della Comunità Europea. Si riportano alcuni termini ormai divenuti popolari, ma che hanno un loro ben preciso significato e definizione, e spesso sono usati impropriamente in alternativa tra loro e come sinonimi:

### 2.1.1. Definizione della Tipicità

---

Il termine "Tipicità" indica l'insieme di caratteristiche uniche di immagine, tradizione, tecnologia, cultura, che sono proprie di uno specifico territorio e che sono alla base delle tecniche di realizzazione di prodotti agricoli e gastronomici.

Con il termine "Prodotti Tipici", cui si attribuisce un significato a valenza trasversale, si indicano:

- I prodotti DOP e IGP;
- I vini DOC, DOCG, IGT;
- I prodotti tradizionali agro alimentari;
- I prodotti meritevoli di riconoscimento comunitario per la cui realizzazione si usano materie prime di particolare pregio.

### 2.1.2. Definizione di prodotti Tradizionali

---

Con il termine di "Prodotti tradizionali" si intendono quei prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore a 25 anni. Si tratta in genere di produzioni ottenute con processi di trasformazione e produzione consolidati nel tempo, che si caratterizzano come arte del particolare, assumendo non di rado valenze di assoluta eccellenza. Il fattore "Tradizionalità" conferisce ai prodotti diversi caratteri:

- Storicità (origini delle comunità locali e il loro stretto rapporto con l'ambiente e il territorio)
- Familiarità (memoria e vocazioni delle proprie radici)
- Riscoperta (ricerche della qualità, del gusto, del particolare)
- Eccellenza (alto profilo organolettico)

### 2.1.3. Definizione di Specificità

---

Con il termine "Specificità", si indica l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria

---

<sup>2</sup> Settore enogastronomico tipico e tradizionale - Fabrizio Cianca - Presidenza della Università Popolare "Sabina Eretum"

## 2.2. Marchi di protezione, tutela e specificità dei prodotti

---

La definizione "prodotti tipici" è generalmente utilizzata per indicare specialità agroalimentari con una forte caratterizzazione geografica. Più precisamente, "prodotti tipici" definisce tutti i prodotti ai quali l'Unione Europea ha riconosciuto i marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) oppure STG (Specialità Tradizionale Garantita). Per le prime due denominazioni il regolamento applicato è il CEE 2081/92, mentre per STG il 2082/92.

- Il *riconoscimento DOP* viene conferito ai prodotti agroalimentari per i quali tutte le fasi di produzione (materieprime, trasformazione, stagionatura, confezionamento) vengono svolte in una delimitata area geografica, dalla quale traggono il nome e le proprie caratteristiche.
- Il *riconoscimento IGP* (viene conferito ai prodotti agroalimentari per i quali una o più fasi di produzione (materia prima, trasformazione, stagionatura, confezionamento) vengono svolte in una delimitata area geografica, dalla quale traggono il nome.
- Il *riconoscimento STG* viene conferito ai prodotti agroalimentari ottenuti seguendo un metodo di lavorazione e/o trasformazione tradizionale o utilizzando materie prime tradizionali : in questo caso la tutela viene riconosciuta alla tipicità della ricetta, mentre per DOP e IGT viene tutelato il prodotto.
- Il *riconoscimento DOC*: è il marchio nazionale, che viene attribuito con decreto a quei prodotti originari di una zona limitata, che in questa zona vengono realizzati con l'uso di materia prima locale, secondo usi tradizionali, legali e costanti. Oltre al disciplinare di produzione il decreto definisce le caratteristiche fisico chimiche, e organolettiche e stabilisce l'uso del simbolo grafico (marchio) che viene concesso ai prodotti che rispettino tale definizione.
- Il *riconoscimento AS*: le attestazioni di specificità qualifica di prodotti in funzione delle caratteristiche specifiche che derivano loro dalle materie prime utilizzate e/o dalle condizioni di produzione, a prescindere dalla collocazione geografica dei processi produttivi

### 2.2.1. Disciplinare di Produzione

---

Per beneficiare delle varie denominazioni di certificazione e tutela, i prodotti devono essere conformi ad un documento denominato "Disciplinare". Il disciplinare è un insieme di indicazioni e prassi operative da rispettare dal produttore relativamente a:

- Il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP o IGP
  - La descrizione del prodotto agricolo alimentare mediante indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche dello stesso; La delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento;
  - La descrizione del metodo di ottenimento del prodotto o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame con l'origine con l'ambiente geografico; I riferimenti relativi agli organismi di controllo;
  - Gli elementi specifici dell'etichettatura connessa dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti;
  - Le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie o nazionali.
- I disciplinari devono evidenziare le specifiche di prodotto e le materie prime e il processo che caratterizza il prodotto nazionale differenziandolo da quelli similari. Le specifiche devono fare riferimento ai caratteri di tradizionalità, precedentemente definiti e centrati essenzialmente su:
- metodologie produttive
  - uso consolidato nel tempo
  - ambito territoriale specifico.

Le specifiche devono essere basate su fattori oggettivi, per i quali è possibile fornire evidenza di conformità, facilmente verificabile, specificando eventuali peculiarità di processo, igienico sanitarie.

Vediamo per esempio le parti più importanti di un disciplinare per il marchio STG. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:

- il nome (di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento n. 509/2006), redatto in una o più lingue, con l'indicazione che l'associazione chiede la registrazione, con o senza l'uso riservato del nome (articolo 13, paragrafo 3);
- la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue principali caratteristiche fisiche, microbiologiche od organolettiche;
- la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;
- gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed eventualmente le referenze utilizzate;
- gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto (ai sensi del Regolamento n. 509/2006 articolo 4, paragrafo 1, primo comma);
- i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.

Sempre continuando l'esempio di un Disciplinare per il marchio STG vi sono altresì alcuni requisiti relativi ai prodotti e ai nomi:

- Non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell'origine geografica. L'utilizzazione di termini geografici è autorizzata fermo restando quanto stabilito nell'art. 5, par. 1.
- Per essere registrato, il nome deve: essere di per sé specifico, oppure indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare.
- Il nome specifico deve essere tradizionale conforme a disposizioni nazionali oppure consacrato dall'uso.
- Il nome che indica la specificità non può essere registrato se: fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare normativa comunitaria, ovvero è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto.

### 2.2.2. Qualche altra definizione per chiarire altri concetti importanti

---

Prodotti Locali: per locale si intende una categoria di prodotti tipici tradizionali che si caratterizzano per l'esiguità della produzione, per la mancanza di ogni disciplinare o protocollo e per l'estrema variabilità delle tecniche di produzione. Il prodotto locale è per sua natura, dotato di caratteristiche particolari, legati a particolari gusti e abitudini di consumo, che sono storicamente formate nella sua stessa area di produzione

Tracciabilità: "tracciabilità di filiera" è la identificazione delle aziende che hanno contribuito la formazione di un dato prodotto alimentare. Tale identificazione è basata sul monitoraggio dei flussi materiali dal "campo alla tavola", cioè dal produttore della materia prima al consumatore finale.

Marchi Collettivi: è un segno che serve a garantire l'origine, la materia o la qualità di determinati prodotti o servizi, concesso un soggetto sia esso persona fisico giuridica, che svolge funzioni di garanzia della provenienza della qualità di prodotto servizi, in applicazione di un regolamento che prevede le modalità di uso del marchio, l'effettuazione di controlli e le sanzioni.

Marchi Collettivi di Impresa: è un marchio che può essere utilizzato da una pluralità di soggetti. La titolarità del marchio può spettare a soggetti sia pubblici che privati (associazioni, consorzi, cooperative, ma anche singoli), può interessare un solo tipo di prodotto, o al contrario una pluralità di prodotti e di servizi. Il marchio d'impresa collettivo rappresenta una modalità molto diffusa di valorizzazione delle produzioni locali, anche per la possibilità che offre di ovviare ad alcuni limiti che i marchi DOP e IGP mostrano

### 3. PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI



## 3.1. Che cos'è un prodotto tradizionale<sup>3</sup>

---

Sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali, da inserire nell'elenco regionale e nazionale, ai sensi del D. M. 8 settembre 1999, n. 350, quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali, protratte nel tempo per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

La presenza di un riferimento all'origine territoriale permette di collegare il prodotto:

- al territorio, importante per le produzioni agricole e agroalimentari in considerazione dell'influenza che i fattori pedo-climatici dei luoghi di produzione hanno sulle caratteristiche dei prodotti;
- alla lavorazione, di carattere specifico e tradizionale ("fatto come una volta"); al riferimento a particolari tradizioni e culture di produzione.

I prodotti tradizionali grazie a queste caratteristiche sopravvivono nel tempo; il loro legame con i luoghi di produzione determina l'elemento di qualificazione e differenziazione.

Questo spiega il loro valore gastronomico e culturale.

Sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali, da inserire nell'elenco regionale, i prodotti destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché i prodotti liquorosi, purché ovviamente abbiano i requisiti di cui al 2° comma dell'art.1 del D.M. 350/99.

Non vanno invece inseriti negli elenchi, i prodotti registrati come DOP, IGP e STG. Qualora un prodotto, successivamente al suo inserimento nell'elenco venga registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 o del Reg. (CE) n. 509/2006, verrà depennato dall'elenco regionale e dall'elenco nazionale.

Il nome che individua il prodotto tradizionale non può costituire oggetto di deposito e di registrazione di marchio.

L'eventuale nome geografico con il quale solitamente viene individuato il prodotto tradizionale è solo funzionale a tale identificazione e non può assumere valore di un'attestazione di origine o di provenienza e nemmeno costituire il fondamento per un provvedimento di riconoscimento di origine del prodotto stesso.

All'atto dell'immissione al consumo, i prodotti inseriti nell'elenco dei prodotti tradizionali non possono fregiarsi della qualificazione "Tradizionale" stante il contrario orientamento espresso dalla Commissione Europea, ma potranno contenere nell'etichettatura riferimenti al predetto elenco, "Prodotto inserito nell'elenco nazionale dei prodotti Tradizionali".

L'assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia ha previsto l'aggiornamento periodico dell'atlante dei prodotti tipici regionali con le schede dei prodotti tradizionali che vengono inseriti annualmente nell'elenco nazionale.

## 3.2. Soggetti legittimati

---

L'inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali avviene su iniziativa della Regione o su istanza di soggetti pubblici o privati:

Soggetti Pubblici:

- Amministrazioni provinciali;
- Amministrazioni comunali;

---

<sup>3</sup> Agricoltura e Qualità – Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

- Camere di Commercio.

#### Soggetti Privati:

- Associazione di scopo;
- Associazione di categoria;
- Soggetti privati (singoli o associati) con attestazione pubblica di territorialità del prodotto;
- Consorzi di Tutela e Valorizzazione dei prodotti agroalimentari.

## 3.3. Normativa di riferimento

---

### 3.3.1. Elenco normative di riferimento

---

- Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n.173 – “art. 8 Valorizzazione del patrimonio gastronomico.”
- D.M. 8 settembre 1999, n.350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali."
- Circolare n°10 del 21 dicembre 1999 "Criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali."
- Allegato I del trattato che istituisce la Comunità economica europea
- Lettera 62359 del 03.07.2000

## 3.4. Procedura per l' inserimento nell'elenco dei prodotti tradizionali

---

### 3.4.1. Documentazione

---

I soggetti legittimati inviano a mezzo posta e/o telematicamente, entro il 15 ottobre di ogni anno, alla Regione Puglia – Area Per lo Sviluppo delle Politiche Agricole – Servizio Alimentazione, l'istanza di inserimento nell'elenco, allegando alla stessa la seguente documentazione:

- Scheda A, identificativa di prodotto;
- Scheda B, nel caso di richiesta di deroga di cui all'art. 8, comma 2 del D. Lvo N. 173/1998;
- Scheda C, identificativa per l'inserimento nell'Atlante dei prodotti tipici pugliesi;
- Documenti che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni;
- Foto ad alta risoluzione.
- Inserimento nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari tradizionali e nell'atlante dei prodotti tipici di Puglia.

- Documentazione allegata all'istanza di cui sopra in formato elettronica

### 3.4.2. Istruttoria

---

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio preposto dell' Area Politiche per lo sviluppo rurale – Servizio Alimentazione, comunica al soggetto richiedente il funzionario responsabile del procedimento. L'istruttoria prevede:

- la legittimazione del soggetto richiedente;
- la completezza della documentazione
- il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Gli esiti della fase istruttoria vengono comunicate al soggetto richiedente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

A seguito di eventuali osservazioni, il soggetto richiedente provvede, entro 30 giorni, a integrare e/o completare la documentazione.

Laddove la documentazione di cui sopra non soddisfa pienamente i requisiti previsti dalla normativa di riferimento l'istanza, viene rigettata dandone comunicazione all'interessato.

I prodotti per i quali l'iter istruttorio si conclude positivamente sono inseriti, con atto del dirigente del Settore Alimentazione entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, nell'elenco regionale dei prodotti tradizionali.

L'elenco regionale dei prodotti tradizionali viene pubblicato nel BURP, sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul sito Agricoltura e Qualità.

La Regione Puglia – Area Per lo Sviluppo delle Politiche Agricole – Servizio Alimentazione provvede entro il 12 aprile a notificare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'elenco regionale dei prodotti tradizionali.

Entro il 30 luglio di ciascun anno il Ministero provvede, con proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ad aggiornare l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Successivamente alla pubblicazione il comitato (scientifico) di valutazione predispone le schede dei prodotti tradizionali per aggiornare l'atlante dei prodotti tipici agroalimentari pugliesi.

### 3.4.3. Atlante dei prodotti tipici agroalimentari di puglia

---

Le istanze che superano la fase istruttoria, a seguito di pubblicazione nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali, sono inserite nell'Atlante dei prodotti tipici agroalimentari di Puglia.

## 3.5. Allegati

---

Sono allegati al presente capitolo i seguenti documenti:

- Scheda A - Scheda identificativa per l'Elenco dei Prodotti Tradizionali
- Scheda B - Scheda di deroga di cui all'art. 8, comma 2 del D. Lvo. N. 173/1998
- Scheda C - Scheda identificativa per l'inserimento dei prodotti Tradizionali nell'Atlante dei Prodotti Tipici
- Atlante dei Prodotti Tipici
- Elenco dei Prodotti Tipici

## 4. PRODOTTI DOP ED IGP

## 4.1. Cos'è la Denominazione di Origine Protetta (DOP) e l'Indicazione di Origine Protetta (IGP)<sup>4</sup>

---

Per Denominazione di Origine Protetta (DOP) si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata. (reg. CE n. 510/06)

Quindi si intende un prodotto la cui qualità dovuta al legame con l'ambiente geografico, comprendente sia fattori naturali (caratteristiche climatiche e pedologiche) che fattori umani (tecniche di lavorazione).

Per Indicazioni Geografica Protetta (IGP) si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. (reg. CE n. 510/06)

Quindi si intende proteggere esclusivamente le denominazioni di prodotti che risultano avere una caratteristica legata alla localizzazione geografica.

La presenza delle due categorie IGP e DOP è basata sul fatto che la nozione di denominazione di origine risulta essere fortemente restrittiva rispetto all'esistenza di protezioni accordate dagli Stati membri per varie denominazioni geografiche. È stato quindi creata la categoria delle indicazioni geografiche per una serie di prodotti che sarebbero stati esclusi se il regolamento fosse stato limitato alla sola categoria delle denominazioni di origine.

La Denominazione di Origine Protetta e l'Indicazione Geografica Protetta si differenziano per il fatto che per il riconoscimento della prima, tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata, mentre per la seconda sufficiente che la relativa qualità o reputazione possa essere attribuita all'origine geografica, mentre si ammette che parte del processo produttivo avvenga al di fuori di tale area.

Con tali riconoscimenti l'Unione Europea intende favorire lo sviluppo delle zone rurali e delle popolazioni che vivono in tali zone esercitando attività legate all'agricoltura e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Si agevola il raggiungimento di tali obiettivi stimolando specifiche produzioni in zone determinate e geograficamente delimitate, proprio allo scopo di favorire le zone rurali nelle quali si esercitano le attività tradizionali volte a produrre i prodotti di qualità che saranno tutelati in via esclusiva mediante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette.

L'obiettivo perseguito con l'adozione delle normative nazionali e comunitarie in materia di denominazioni di origine geografica, è quello di tutelare in primo luogo gli interessi dei produttori dei prodotti agroalimentari aventi caratteristiche qualitative particolari, e, in secondo luogo, l'interesse dei consumatori.

## 4.2. Soggetti interessati

---

Il soggetto legittimato a presentare la domanda di riconoscimento per una DOP o IGP è l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o

---

<sup>4</sup> Agricoltura e Qualità – Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP. Possono far parte dell'associazione altri soggetti purché appartenenti alla filiera.

L'associazione deve:

- a) essere costituita con atto pubblico;
- b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP interessata dalla domanda;
- c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato;
- d) contenere nell'atto costitutivo o nello statuto – fermo restando lo scopo sociale – la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale stata costituita.

Possono ottenere il riconoscimento i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e i prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato I e II del reg. (CE) n. 510/06.

### 4.3. Normativa di riferimento

---

- Reg. (CE) N. 628/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- D.M. del 21/05/2007 recante "procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
- Reg. (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- D.M. 61413 del 12/04/2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
- D.M. 6141 del 12/04/2000 sull'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
- D.M. 12/04/2000 relativo alla collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

### 4.4. Procedura estesa per la registrazione delle DOP e IGP

---

#### 4.4.1. Registrazione

---

L'associazione presenta al Ministero – Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari – Ufficio QPA III ed all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Ufficio Associazionismo e Cooperazione Agricola, la domanda di registrazione.

Entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio Regionale preposto provvede alla valutazione di tutta la documentazione e alla formulazione di un parere sulla legittimazione dell'associazione e sui contenuti della relazione socio-economica; dopodichè la valutazione e il parere vengono trasmessi al Ministero.

Il Ministero entro 240 giorni dal ricevimento della documentazione accerta:

- a) la legittimazione soggetto richiedente;
- b) la completezza della documentazione con particolare riferimento al legame con il territorio ed agli elementi comprovanti la produzione almeno venticinquennale della produzione;
- c) l'adeguatezza del disciplinare di produzione;
- d) che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto già riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe.

Eventuali osservazioni e rilievi vengono comunicati alla Regione e all'associazione che ha presentato la domanda di riconoscimento, la quale è tenuta entro 90 giorni a fornire al Ministero e alla Regione adeguati chiarimenti. Nel caso persistano gli elementi ostativi il procedimento si chiude.

In caso di esito positivo il Ministero trasmette alla Regione e all'associazione la stesura finale del disciplinare di produzione.

In caso di particolari problematiche il Ministero convoca la conferenza di servizi con la Regione.

Successivamente viene indetta la riunione di pubblico accertamento allo scopo di permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti come previsto dal reg. CE n. 510/06. E' essenziale che venga fornita la massima divulgazione dell'evento per garantire la massima partecipazione dei soggetti economici, delle organizzazioni professionali e dei produttori interessati alla registrazione.

In seguito alla riunione il Ministero invia all'associazione il disciplinare di produzione e il documento unico in cui vengono riportati gli elementi principali del disciplinare (denominazione, descrizione del prodotto, zona geografica, legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica); l'associazione provvede a restituire il documento unico firmato. Quindi il Ministero lo invia alla Regione.

La proposta del disciplinare di produzione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; se non ci sono osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione la documentazione viene inviata alla Commissione Europea.

In caso siano pervenute osservazioni, l'associazione, su richiesta del Ministero, invia le controdeduzioni.

Il Ministero, entro 120 giorni dalla ricezione delle osservazioni, convoca una riunione con la Regione nel cui ambito territoriale insiste la produzione oggetto di richiesta di riconoscimento, con l'associazione, con i soggetti che hanno presentato le osservazioni, nonché con la Regione nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto che ha proposto le osservazioni.

Il Ministero procede alla notifica del disciplinare di produzione alla Commissione Europea, a pubblicarlo sul sito del Ministero e a comunicarlo alla Regione e all'associazione. In caso contrario procede all'archiviazione del procedimento di registrazione.

A decorrere dalla notifica alla Commissione, lo Stato su richiesta del soggetto richiedente, può accordare alla denominazione una protezione transitoria e un periodo di adattamento a condizione che la denominazione sia stata legalmente commercializzata dalle imprese interessate almeno per i cinque anni precedenti.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riconoscimento delle denominazione in protezione transitoria è necessaria l'approvazione del piano dei controlli, pena decadenza del riconoscimento. Per i prodotti protetti a livello transitorio è vietato l'uso del logo comunitario e l'indicazione DOP e IGP non si può utilizzare sui prodotti destinati all'esportazione. Per riportare sull'etichetta l'indicazione DOP e IGP è necessario che prima venga autorizzato, dal Ministero, la struttura di controllo.

Inoltre in etichetta va specificato che la denominazione è protetta solo a livello nazionale in via transitoria e si deve riportare obbligatoriamente la dicitura "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali" (nota prot. AGR 001485 del 16/01/2006 della Commissione europea).

La Commissione, entro 12 mesi, effettua l'esame della richiesta di registrazione. In caso di esito positivo provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione. Diversamente respinge la richiesta di registrazione.

Entro sei mesi dalla pubblicazione ogni Stato membro, paese terzo, persona fisica o giuridica con interesse legittimo può opporsi alla registrazione proposta presentando una dichiarazione debitamente motivata.

La Commissione, se non riceve opposizioni ricevibili, provvede alla registrazione della denominazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Nel caso l'opposizione è ricevibile la Commissione invita gli interessati a trovare un accordo; se entro sei mesi non si giunge ad un accordo è la Commissione che prende una decisione tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione.

La decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e si procede con l'aggiornamento del registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni di origine protette.

#### 4.4.2. Documentazione

---

- Atto costitutivo e statuto dell'associazione;
- Delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo nello statuto;
- Cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
- Relazione Storica atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni del prodotto in questione;
- Relazione Tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio;
- Relazione Socio-Economica;
- Disciplinare di produzione;
- Documento unico limitato ai seguenti elementi del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica, la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
- Ricevuta versamento del contributo destinato a coprire le spese.

#### 4.5. Procedura Regionale di Registrazione DOP e IGP ai sensi del Reg. 510/06

---



#### 4.5.1. Scopo della procedura

---

Scopo di questa procedura è quello di illustrare le modalità procedurali e gestionali adottate dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari relative alla gestione delle domande presentate per il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, secondo quanto stabilito dal D.M. del 21/05/2007 recante "procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP".

#### 4.5.2. Campo di applicazione

---

L'attività di cui alla presente procedura si applica a tutti i soggetti legittimati a presentare la domanda di riconoscimento per una DOP o IGP, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali sotto richiamate.

#### 4.5.3. Normativa di riferimento

---

- Reg. (CE) N. 628/2008 della Commissione del 2 luglio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- D.M. del 21/05/2007 recante "procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
- Reg. (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- D.M. 61413 del 12/04/2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
- D.M. 6141 del 12/04/2000 sull'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
- D.M. 12/04/2000 relativo alla collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP;

#### 4.5.4. Richiesta di riconoscimento

---

Il soggetto legittimato a presentare la domanda di riconoscimento per una DOP o IGP è l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP. Possono far parte dell'associazione altri soggetti purchè appartenenti alla filiera.

L'associazione deve:

- a) essere costituita con atto pubblico;

- b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP interessata dalla domanda;
- c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato;
- d) contenere nell'atto costitutivo o nello statuto – fermo restando lo scopo sociale – la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

Possono ottenere il riconoscimento i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e i prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato I e II del reg. (CE) n. 510/06.

#### 4.5.5. Acquisizione e verifica documentale

---

Il soggetto legittimato invia la richiesta per il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) N. 510/06 relativo alle DOP e alle IGP, sia al Ministero – Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari – Ufficio QPA III che alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione.

#### 4.5.6. Istruttoria della istanza di riconoscimento

---

L'ufficio regionale Alimentazione e Associazionismo competente avvia la prima fase del procedimento istruttorio verificando la completezza della documentazione a corredo della richiesta di riconoscimento e comunicando al soggetto richiedente il responsabile del procedimento. La documentazione da presentare è la seguente:

- Atto costitutivo e statuto dell'associazione;
- Delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo nello statuto;
- Cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
- Relazione Storica atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni del prodotto in questione;
- Relazione Tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio;
- Relazione Socio-Economica;
- Disciplinare di produzione;
- Documento unico limitato ai seguenti elementi del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica, la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
- Ricevuta versamento del contributo destinato a coprire le spese.

Dal controllo documentale può verificarsi che:

- 1) La documentazione è completa;
- 2) La documentazione è incompleta.

Nel secondo caso, eventuali carenze, vengono trasmesse al soggetto richiedente, il quale dovrà provvedere a superarle entro 15 giorni.

L'Ufficio competente avvia la seconda fase di completamento dell'istruttoria:

- a) valutazione della legittimazione dell'associazione richiedente di cui all'art. 2 del DM 21.05.2007;
- b) valutazione della relazione socio-economica di cui all'art. 4, comma 3, lett. f del DM 21.05.2007;
- c) alla formulazione di un parere generale comprensivo degli esiti delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Le eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati all'Associazione richiedente.

L'Associazione dovrà fornire adeguati elementi di risposta entro 30 giorni dal ricevimento. La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, entro il termine previsto, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la formulazione di parere e di una valutazione con esito negativo per il Ministero.

La Regione termina la propria istruttoria e con Decreto del Dirigente esprime al Ministero il proprio parere e la valutazione sulla richiesta di registrazione presentata per il prosieguo dell'iter di registrazione a livello nazionale.

Delle decisioni assunte tramite Decreto si dà opportuna comunicazione all'Associazione richiedente.

## 4.6. Prodotti DOP ed IGP Pugliesi

---

### 4.6.1. Elenco DOP ed IGP pugliesi

---

- Olio DOP Terra di Bari
- Olio DOP Collina di Brindisi
- Olio DOP Terra d'Otranto
- Olio DOP Dauno
- Olio DOP Terre Tarentine
- Oliva DOP La Bella della Daunia
- Formaggio DOP Caciocavallo Silano
- Formaggio DOP Canestrato Pugliese
- Pane DOP di Altamura
- IGP Limone Femminello del Gargano
- IGP Clementine del Golfo di Taranto
- IGP Arancia del Gargano
- IGP Uva di Puglia (Protezione transitoria)

### 4.6.2. Il Quadro strutturale per comparti

---

Comparto	Produttori	Trasformatori	Totale Operatori
Formaggi	104	8	112
Ortofrutticolo	56	8	63
Olivicolo	1632	202	1797
Prodotti di panetteria	1	10	11
Altri comparti	0	38	38
Totale DO Puglia	1793	266	2021

### 4.6.3. Punti di forza e di debolezza

---

- A parte l'Olio Terra di Bari DOP (e potenzialmente l'Uva di Puglia IGP), le rimanenti denominazioni regionali sono contraddistinte da ridottissimi volumi di produzione certificata.
- Si stima che, mediamente, la quantità Dop/Igp che oggi arriva sul mercato sia inferiore al 10% di quella potenzialmente certificabile in Puglia. Basti pensare che, pur a fronte di 5 riconoscimenti Dop, la quantità di olio extravergine certificata è pari ad appena 2.600 tonnellate (il 2,5% della produzione regionale di extravergine).
- La ridotta quantità relega queste denominazioni a produzioni di nicchia, anche in considerazione dei maggiori costi che i produttori devono sostenere per far parte della filiera certificata.
- Sebbene i prodotti "territoriali" incontrino il favore dei consumatori, italiani e stranieri, la discrasia che esiste tra potenzialità della domanda e capacità dell'offerta di incontrare i desiderata dei consumatori, rischia di mantenere i prodotti Dop/Igp all'interno di un circolo vizioso.
- La propensione all'acquisto di prodotti alimentari pugliesi sembra essere più elevata tra i consumatori giovani, con reddito medioalto, del Centro-Sud Italia.
- Il luogo di acquisto preferito (o comunque più diffuso) sono i punti vendita della GDO (Iper e Supermercati); tra i giovani risulta diffuso l'acquisto durante le vacanze in Puglia.
- La presenza del marchio "Prodotti di Qualità Puglia" faciliterebbe l'acquisto dei prodotti alimentari pugliesi presso questo target di consumatori, alla luce della percezione di qualità che lo stesso sembra trasmettere (analogamente ai prodotti Dop/Igp ma con chiara identificazione del territorio di provenienza, a sua volta in grado di aggiungere ulteriore "valore") e la contestuale "non conoscenza" dei prodotti Dop/Igp regionali.

### 4.6.4. Forme di valorizzazione dei DOP e IGP pugliesi

---

Le più importanti forme di valorizzazione dei DOP ed IGP di Puglia possono certamente essere:

- Comunicazione istituzionale: al fine di rendere inequivocabile il legame tra i prodotti Dop/Igp e il territorio pugliese (e colmare i gap di conoscenza sull'origine esistenti oggi per le singole denominazioni pugliesi – emblematica la non conoscenza delle Dop/Igp pugliesi da parte di chi è originario di tale regione), risulta opportuno avviare sinergie promozionali/informative tra il marchio ombrello "Prodotti di Qualità Puglia" e le singole denominazioni tutelate;
- Rapporti con la GDO: L'attività di comunicazione dovrebbe indirizzarsi sulla promozione nel punto vendita (con assaggi e materiale informativo). La capacità di un prodotto di restare nell'assortimento di una linea della GDO può portare anche a vantaggi in termini di esportazione: sempre più retailer a livello Ue utilizzano altre catene nazionali per l'approvvigionamento e la logistica delle produzioni "del territorio";
- Le attività di valorizzazione dei prodotti Dop/Igp pugliesi legate alla comunicazione al consumatore sono propedeutiche e necessarie a qualsiasi intervento volto ad accrescere/consolidare la partecipazione delle imprese alle filiere certificate pugliesi. Finché infatti i consumatori non saranno in grado di riconoscere un valore aggiuntivo di qualità ai prodotti alimentari pugliesi a marchio Dop/Igp (sia anche in relazione al solo fatto di conoscere il "significato" delle denominazioni e collocarle su una fascia di prezzo premium) – traducibile in una maggiore redditività per le imprese della filiera certificata, non sarà possibile (o comunque velleitario) accrescere la partecipazione delle imprese al sistema regionale Dop/Igp.

Una volta avviati tali interventi di comunicazione (privata o istituzionale), le azioni necessarie a rafforzare la competitività delle filiere Dop/Igp e la contestuale redditività, riguardano diversi ambiti di intervento, quali:

- Organizzazione delle imprese e delle filiere, al fine di coordinare le strategie di commercializzazione, migliorare il potere contrattuale dei produttori, raggiungere i livelli minimi di prodotto per entrare nel circuito di approvvigionamento della GDO, facilitare gli investimenti utili

ad incrementare il valore e il livello di servizio dei prodotti (ad esempio sul packaging o sulle lavorazioni di IV gamma);

- Servizi a supporto delle imprese, riguardanti l'assistenza tecnica, la consulenza di marketing, le procedure di certificazione, la diffusione dell'innovazione, ecc.
- Rapporti con le istituzioni, attraverso azioni di semplificazione burocratica e amministrativa per l'espletamento degli adempimenti collegati al sistema Dop/Igp, di supporto per investimenti produttivi e/o commerciali (finanziamenti pubblici).
- Promozione territoriale, al fine di incrementare gli arrivi e la permanenza di turisti nel contesto pugliese e rafforzare così il legame prodotti-territorio per una loro riconoscibilità di mercato, anche al di fuori dei confini regionali.

La messa a sistema di azioni collegate a queste aree di intervento potrà generare impatti positivi sulla competitività delle filiere Dop/Igp e rendere concreti incrementi nella redditività delle imprese, stimolando l'ulteriore partecipazione alle filiere certificate.

## 4.7. Allegati

---

- Richiesta di riconoscimento ai sensi del reg (ce) n. 510/06 relativo alle DOP e IGP
- Esempio: Percorso certificativo della dop "Olio Extravergine d'Oliva Terra di Bari"

## 5. PRODOTTI DOC DOCG ED IGT

## 5.1. Denominazione di Origine ed Indicazione Geografica Tipica – L'esempio dei Vini <sup>5</sup>

---

### 5.1.1. Definizione e registrazione DOC DOCG e IGT

---

Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e reputato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche si classificano in:

- Denominazioni di Origine Controllata (DOC), appartengono a questa categoria i vini per i quali la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è delimitata come prevedono i disciplinari di produzione. Tutto il ciclo produttivo deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, ecc.). I vini a DOC sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal disciplinare di produzione.
- Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG), si attribuisce a quei vini aventi già la D.O.C. da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori umani, naturali e storici; che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
- Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie con uniformità ambientale che conferisce caratteristiche omogenee al vino; il disciplinare produttivo è poco restrittivo. L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella del vitigno.

I VQPRD, vini di qualità prodotti in regioni determinate (regolamentati dal reg. CEE n. 823/87) comprendenti sia le DOC sia le DOCG offrono almeno due importanti garanzie: la certezza della buona qualità e l'origine.

Per questa tipologia la zona di origine delle uve, per la produzione di quel determinato vino, è limitata a una zona prestabilita dai singoli disciplinari di produzione.

Inoltre ci sono:

- VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate);
- VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate);
- VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate).

### 5.1.2. Soggetti interessati

---

I soggetti legittimati a presentare la domanda di riconoscimento e di modifica al disciplinare per una DOC, DOCG e IGT sono:

- Consorzi volontari di tutela;
- Interessati;
- Consigli interprofessionali;
- Regioni o Province Autonome;

---

<sup>5</sup> Agricoltura e Qualità – Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

- Organizzazioni di categoria.

Per la presentazione delle domande è necessario rispettare la dovuta rappresentatività:

- DOC: non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona interessata.
- DOCG: non meno del 35% dei viticoltori che rappresentino almeno il 20% della produzione degli iscritti alla DOC che precede la DOCG; non meno del 50% della produzione complessiva per spumanti e vini liquorosi. E' necessario inoltre la dichiarazione dei produttori e dei viticoltori di rispetto della disciplina prevista per i vini DOCG.

Si può prevedere nei disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine dei vini, per i quali vengono presentate istanze di riconoscimento o di modifica del disciplinare, che la zona di imbottigliamento sia coincidente con quella di produzione delle uve o di vinificazione delle stesse a condizione che sia dimostrata dai soggetti richiedenti una rappresentatività di almeno il 66% della produzione dei vigneti interessati alla produzione, nonché di almeno il 51% della produzione imbottigliata complessivamente.

### 5.1.3. Normativa di riferimento

---

- Reg. (CEE) n. 823 del 16 marzo 1987 del Consiglio, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
- Legge 10 febbraio 1992, n. 164, Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.
- D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.
- D.M. 4 giugno 1997, n. 256, Regolamento recante, norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
- D.M. 16 giugno 1998, n. 280, Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
- Reg. (CE) n. 1493 del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- Reg. (CE) n. 1607 del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate.
- D.M. 27 marzo 2001, Modalità di aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli elenchi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive.
- D.M. 29 maggio 2001, Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
- D.M. 21 marzo 2002, Approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
- Reg. (CE) n. 753/2002 del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
- D.M. 31 luglio 2003, Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.
- D.M. 21 maggio 2004, Modifica del DM 31/07/03 concernente l'istituzione e tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT.
- D.M. 28 dicembre 2006, Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli.



- D.M. 29 marzo 2007, Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
- D.M. 13 Luglio 2007, Approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).
- Reg. (CE) n. 479 del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

#### 5.1.4. Procedura per il riconoscimento di DOCG, DOC, IGT e modifiche ai disciplinari.

---

La nuova OCM vino introduce alcune novità rispetto alla normativa vigente e in particolar modo l'avvicinamento dei vini DOC, DOCG e IGT al sistema in vigore per le DOP e le IGP; l'autorizzazione e la registrazione delle nuove denominazioni o di modifica di quelle già registrate sarà gestito a livello comunitario invece che nazionale. Inoltre il sistema dei controlli sarà affidato ad un organismo terzo come avviene per le DOP e IGP.

Il regolamento comunitario n. 479/2008 relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo stabilisce che gli stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, per conformarsi al suddetto regolamento, entro il 1 agosto 2009.

La procedura di riconoscimento e modifica dei disciplinari, in attesa dei nuovi regolamenti nazionali che andranno a regolare il sistema dei VQPRD e IGT, fa riferimento alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario.

La domanda per il riconoscimento e revisione ai disciplinari va indirizzata al "COMITATO NAZIONALE per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei Vini", organo del MIPAAF che ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale e da una amministrativa.

La sezione amministrativa del Comitato Nazionale, dopo aver notificato entro 10 giorni all'interessato l'inizio del procedimento, esamina l'istanza verificando la documentazione, la legittimità, la completezza e la regolarità. Se la richiesta non è conforme, si richiede la documentazione mancante e la pratica rimane sospesa.

Una volta accertata la regolarità trasmette copia alla Sezione Interprofessionale del Comitato che provvede, entro 60 giorni, all'istruttoria tecnica.

La sezione amministrativa, in determinati casi e su richiesta della Sezione Interprofessionale, indice la pubblica audizione.

Il Comitato, una volta accertata la regolarità dei documenti presentati e la rispondenza del disciplinare di produzione a quanto previsto dalla legge n. 164 del 10/02/1992, trasmette la pratica al presidente della Commissione regionale e il suo parere viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Infine viene emanato il decreto di approvazione del disciplinare e di riconoscimento della denominazione.

Per l'approvazione o la revoca di un disciplinare a DOCG, DOC, e IGT è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei componenti il Comitato Nazionale.

Nel caso in cui le denominazioni e le indicazioni riconosciute non vengono utilizzate è possibile la revoca del riconoscimento, che avviene quando:

- la denominazione non sia stata attivata entro 3 anni dall'entrata in vigore del disciplinare;
- per 5 anni consecutivi i produttori iscritti all'Albo delle denominazioni non abbiano presentato denunce di produzione o nella zona vi sia stato uno scarso utilizzo della denominazione, inferiore al 35% delle superfici per le DOCG e al 15% per le DOC;

- per 3 anni consecutivi non siano stati rispettati i disciplinari di produzione per pi del 50% dei vigneti iscritti agli Albi dei vigneti o agli Elenchi delle vigne.

La revoca è disposta con decreto del MIPAF previo parere della regione competente e del Comitato.

### 5.1.5. Obblighi per i produttori e gli imbottiglieri di vini DOCG, DOC e IGT

#### Albo dei vigneti DO, Elenchi delle vigne IGT, Albo imbottiglieri

I conduttori di vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica devono iscrivere i terreni vitati nei corrispondenti Albi dei vigneti o Elenchi delle vigne.

L'Albo dei vigneti a DOCG, DOC e l'Elenco delle vigne IGT sono distinti per ogni DO e IGT e relative tipologie. Per ciascun conduttore vengono riportati i dati identificativi dell'azienda, la data di iscrizione, i riferimenti catastali dei terreni vitati.

Le Regioni, per le nuove iscrizioni o per le variazioni delle superfici vitate, effettuano i controlli previsti per legge, provvedono alla relativa iscrizione o variazione entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione ai richiedenti.

Per ciascuna denominazione  istituita presso la Camera di Commercio di competenza l'albo degli imbottiglieri. Ciascuna impresa imbottigliatrice interessata  tenuta a presentare alla Camera di Commercio, presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, una domanda di iscrizione all'albo; l'iscrizione costituisce il presupposto per procedere all'imbottigliamento e alla successiva commercializzazione. Nell'albo, per ciascuna impresa imbottigliatrice,  riportato numero e data di iscrizione, ragione sociale e sede legale, ubicazione dello stabilimento.

#### Denunce uve DOCG, DOC e IGT

E' la denuncia delle quantità di uva prodotte nei vigneti iscritti all'Albo dei vigneti a DOCG o a DOC che annualmente il conduttore del vigneto denuncia alla Camera di Commercio della provincia di residenza.

Le Camere di Commercio, dopo una verifica, rilasciano entro 30 giorni le relative ricevute al conduttore. Per tali compiti le Camere possono avvalersi dei Consorzi di tutela dei vini o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute.

Le Camere comunicano alle Regioni interessate e immettono nel sistema informativo nazionale del MIPAAF i dati relativi alla denuncia di produzione e alla certificazione rilasciata.

#### Analisi chimico-fisica ed organolettica

I vini a denominazione d'origine, per essere commercializzati, devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica presso i laboratori chimici autorizzati. Gli interessati richiedono, alla Camera di commercio competente, l'analisi chimico-fisica ed organolettica del vino. I campioni prelevati da personale appositamente incaricato vengono consegnati per l'analisi chimico-fisica ad un laboratorio autorizzato dal Ministero.

L'esito positivo dell'analisi chimico-fisica consente il successivo esame organolettico della partita di vino da parte della Commissione di degustazione insediata presso la Camera di commercio.

In caso di giudizio di rivedibilità l'interessato può richiedere entro 60 giorni dalla notifica ricevuta una nuova campionatura.

L'esito negativo dell'analisi chimico-fisica, invece, preclude l'esame organolettico e comporta il declassamento dell'intera partita di vino. Il richiedente potrà presentare ricorso entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di non idoneità. L'analisi di revisione sarà effettuata presso un laboratorio diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. Qualora il campione sia giudicato "non idoneo" alla degustazione, l'interessato potrà presentare ricorso alla Commissione d'appello entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di conferma del giudizio di "non idoneità" da parte della Commissione d'appello, l'interessato  tenuto al declassamento del vino.

## 5.1.6. Documentazione

---

### Documentazione per il riconoscimento

1 - Relazione comprovante:

- l'uso generalizzato della denominazione di origine se trattasi di DOCG;
- l'uso tradizionale del nome geografico se trattasi di DOC;
- le condizioni socio - economiche che hanno determinato la richiesta se trattasi di IGT.

2 - Documentazione storico – commerciale;

3 - Documentazione tecnica dei vigneti, con particolare riguardo:

- alla superficie coltivata, alla densità di piantagione, alle forme di allevamento, ai sistemi di potatura e di irrigazione, alle produzioni medie e massime di uva ad ettaro ed a ceppo;
- alle condizioni ambientali in particolare la giacitura, la sua ripartizione, l'altitudine, l'esposizione ed il clima; le caratteristiche chimico - fisiche ed organolettiche del vino;
- alle ragioni che a causa della similitudine dei vitigni, del terreno, del clima, della tecnica vinicola e delle caratteristiche dei vini abbiano indotto ad includere nella denominazione di origine o nella indicazione geografica tipica, territori vicini a quelli indicati dalla denominazione di o indicazione geografica, a condizione che tali vini siano stati prodotti e commercializzati da almeno 10 anni.

4 - Ove sia richiesta la denominazione di origine controllata ad un vino già riconosciuto IGT copia del provvedimento che lo ha riconosciuto ed una relazione illustrativa dei risultati conseguiti sul piano tecnico produttivo e commerciale nei precedenti quinquenni.

5 - Ove sia richiesta la denominazione di origine controllata e garantita, copia del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine controllata del prodotto, con una relazione illustrativa dei risultati conseguiti in ordine all'uso di denominazione di origine controllata, con particolare riguardo alla sussistenza dei requisiti di rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale del prodotto stesso.

6 - Cartografia in scala da 1:25.000 della zona di origine di produzione delle uve da cui si ottiene il vino, con allegata una relazione illustrativa di confini, dell'origine geologica e della composizione dei terreni nonché i criteri di inclusione o di esclusione dei terreni medesimi nella zona di produzione. L'eventuale esclusione di terreni compresi nella zona di produzione perchè non vocati alla qualità, deve essere verificata da una apposita commissione.

7 - Elenco, sottoscritto dai produttori che intendono usufruire della denominazione di origine controllata e garantita o della denominazione dell'origine controllata, con l'indicazione dell'entità complessiva della produzione che essi rappresentano, nel duplice aspetto territoriale e produttivo. L'elenco può essere depositato presso la sede del Consorzio che ha presentato l'istanza di riconoscimento.

8 - Disciplinare di produzione della o delle tipologie di vino proposte nell'ambito della denominazione.

9 - Documentazione comprovante una rappresentatività di almeno il 66% della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonché di almeno il 51% della produzione imbottigliata complessivamente, nel caso è prevista la delimitazione della zona di imbottigliamento. Nel caso di istanza di riconoscimento di DOCG le rappresentatività citate devono essere attestate dalla Regione o dalla CCIAA competente per territorio.

10 - Parere della Regione ove lo ritenga opportuno sulla richiesta di riconoscimento.

### Documentazione per revisione ai disciplinari

La documentazione da allegare a sostegno della richiesta di revisione del disciplinare di produzione è costituita da:

1 - Relazione tecnica, con particolare riguardo:

- alla superficie coltivata, alla densità di piantagione, alle forme di allevamento, ai sistemi di potatura e di irrigazione, alle produzioni medie e massime di uva ad ettaro ed a ceppo;
- alle condizioni ambientali in particolare la giacitura, la sua ripartizione, l'altitudine, l'esposizione ed il clima;

- alle ragioni che a causa della similitudine dei vitigni, del terreno, del clima, della tecnica vinicola e delle caratteristiche dei vini abbiano indotto ad includere nella denominazione di origine o nella indicazione geografica tipica, territori vicini a quelli indicati dalla denominazione di o indicazione geografica, a condizione che tali vini siano stati prodotti e commercializzati da almeno 10 anni.
- 2 - Perizia giurata da esperti particolarmente competenti in materia o documentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata deve riferirsi a dati sperimentali di almeno 5 anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta; nel parere tecnico della regione competente, invece, non è necessario far riferimento nè a quando sia stata fatta la sperimentazione, nè al responsabile tecnico. Inoltre è da includere nella perizia:
- documentazione storico-commerciale;
  - relazione illustrativa dell'origine geologica, della composizione dei terreni, criteri di esclusione o inclusione dei terreni medesimi nella zona di produzione;
  - relazione comprovante l'uso tradizionale del nome (nel caso venga richiesta modifica del nome).
- 3 - Analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste.
- 4 - Analisi organolettica, corredata da apposita relazione della Commissione di degustazione, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto o la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste.
- 5 - Parere della regione interessata.
- 6 - Copia B.U.R. sul quale è avvenuta la pubblicazione della richiesta di cui trattasi e del relativo disciplinare di produzione proposto.
- 7 - Cartografia in scala da 1:25.000 della zona interessata con l'indicazione dei nuovi confini.
- 8 - Elenco sottoscritto dai produttori che intendono usufruire della denominazione così come modificata con l'indicazione dell'entità complessiva, in termini territoriali e produttivi, che rappresentano. L'elenco può essere depositato presso la sede del Consorzio che ha presentato l'istanza di modifica del disciplinare.
- 9 - Supporto cartaceo e magnetico che riporta il disciplinare vigente accanto a quello modificato, evidenziando le parti modificate del disciplinare vigente e le modifiche introdotte dal nuovo.
- 10 - Documentazione comprovante una rappresentatività di almeno il 66% della produzione rivendicata dell'intera denominazione, calcolata sulla base delle rivendicazioni dell'ultimo biennio, nonchè di almeno il 51% della produzione imbottigliata complessivamente, nel caso è prevista la delimitazione della zona di imbottigliamento.
- 11 - Parere della Regione sulla richiesta di revisione al disciplinare.

## 5.2. DOP ed IGP a livello regionale

---

### 5.2.1. Procedura di registrazione

---

Scopo di questa procedura è quello di illustrare le modalità procedurali e gestionali adottate dalla Regione Puglia - Area Politiche dello Sviluppo Rurale relative alla gestione delle domande presentate per il riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del Reg. (CE) n. 479/2008 relativo alla procedura nazionale preliminare per il conferimento della protezione delle DOP e IGP, secondo quanto stabilito dal D.M.

del 06/09/2009 recante "Procedura a livello regionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP e modifica dei disciplinari".

## 5.2.2. Campo di applicazione

---

L'attività di cui alla presente procedura si applica a tutti i soggetti legittimati a presentare la domanda di riconoscimento e di modifica di una DOP o IGP dei vini, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali sotto richiamate.

## 5.2.3. Normativa di riferimento

---

- D.M. 06 agosto 2009 delle politiche agricole e forestali, concernente la procedura a livello regionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP e modifica dei disciplinari ai sensi del reg. CE n. 479/2008.
- Reg. (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche;
- D.M. 29 marzo 2007, Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
- D.M. 13 Luglio 2007, Approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).
- D.M. 28 dicembre 2006, Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli.
- D.M. 21 maggio 2004, Modifica del DM 31/07/03 concernente l'istituzione e tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT.
- D.M. delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, concernente modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG;
- D.M. 31 luglio 2003, Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.
- D.M. 21 marzo 2002, Approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).
- Reg. (CE) n. 753/2002 del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
- D.M. 27 marzo 2001, Modalità di aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive.
- D.M. 29 maggio 2001, Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

- Reg. (CE) n. 1607 del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate.
- Reg. (CE) n. 1493 del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- D.M. 16 giugno 1998, n. 280, Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
- D.M. 4 giugno 1997, n. 256, Regolamento recante, norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei vini;
- Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
- Legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cos' come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;
- Reg. (CEE) n. 823 del 16 marzo 1987 del Consiglio, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

#### 5.2.4. Richiesta di riconoscimento

---

##### Soggetti Legittimati

Il soggetto legittimato a presentare la domanda di riconoscimento per una DOP o IGP è qualunque Associazione di produttori, costituita dall'insieme di produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 della legge n. 164/1992. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, pur rappresentanti gli interessi della relativa Denominazione.

L'associazione deve:

- a) essere costituita ai sensi di legge;
- b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP interessata dalla domanda;
- c) essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;
- d) contenere nell'atto costitutivo o nello statuto – fermo restando lo scopo sociale – la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

##### Acquisizione e verifica documentale

Il soggetto legittimato invia la richiesta (all. 1) per il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) N. 479/08 relativo alle DOP e alle IGP dei vini, al Ministero – Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari – Ufficio SACO IX, per il tramite della Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale – Servizio Alimentazione.

La domanda di riconoscimento è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Atto costitutivo e statuto dell'associazione;
- 2) Delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la protezione della Denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo nello statuto;
- 3) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che rappresentino:

- in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori iscritti all'albo ed almeno il cinquantuno per cento della superficie totale iscritta all'albo dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;
  - in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
  - in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
  - in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
- 4) in caso di Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 19 della Leg. n. 164/1992, l'elenco sottoscritto pu~ essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi il requisito di rappresentatività di cui al punto 3;
- 5) disciplinare di produzione in conformità allo schema di cui all'articolo 5 del DM 06/08/2009;
- 6) documento unico riepilogativo di cui all'art. 35, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 479/2008, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato II del reg. (CE) n. 607/2009;
- 7) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualità, la notorietà o altra caratteristica specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal disciplinare, con particolare riguardo a:
- le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;
  - le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;
  - le rese per ettaro espresse in quantità di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;
  - il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia;
  - le tecniche e le modalità di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie;
  - le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonchè il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo;
  - in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli;
  - per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza.
- 8) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale.
- 9) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni:
- livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva;
  - potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto.
- 10) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
- 11) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell'art. 53 del reg. (CE) n. 479/2008. L'importo e le modalità di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La documentazione di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, deve essere presentata anche in formato elettronico. La documentazione di cui al punto 10 può essere presentata in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.

La domanda deve essere presentata in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente.

La stessa domanda □ presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.

### 5.2.5. Istruttoria della istanza di riconoscimento

---

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale provvede alla pubblicazione sul BURP della comunicazione della presentazione della domanda di riconoscimento.

L'Ufficio regionale competente avvia la prima fase del procedimento istruttorio verificando la completezza della documentazione a corredo della richiesta di riconoscimento.

Dal controllo documentale può verificarsi che:

- 1) La documentazione è completa;
- 2) La documentazione è incompleta.

Nel secondo caso, eventuali carenze, vengono trasmesse al soggetto richiedente il quale dovrà provvedere a superarle entro 15 giorni.

L'Ufficio regionale completa la seconda fase dell'istruttoria:

- a) valutazione della legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività di cui all'art. 4, lettera d) del DM 06.08.2009;
- b) la completezza della documentazione come descritta al precedente paragrafo 2.2 e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal reg. (CE) n. 479/2008;
- c) la rispondenza del disciplinare alle norme del reg. (CE) n. 479/2008, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.

Le eventuali osservazioni e rilievi sono comunicate all'Associazione richiedente.

L'Associazione dovrà fornire adeguati elementi di risposta entro 30 giorni dal ricevimento.

La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, entro il termine previsto, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la formulazione di parere e di una valutazione con esito negativo per il Ministero.

La Regione termina la propria istruttoria e trasmette al Ministero entro 90 giorni dalla ricezione della ricezione il parere e copia dell'estratto del BURP in cui è stata pubblicata la comunicazione della presentazione della domanda di riconoscimento.

### 5.2.6. Richiesta di modifica del disciplinare di produzione

---

Per la modifica del disciplinare il soggetto legittimato invia la richiesta di modifica del disciplinare ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) N. 479/08, al Ministero – Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari – Ufficio SACO IX, per il tramite della Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo rurale – Servizio Alimentazione.

La richiesta di modifica è corredata dalla seguente documentazione:

1. Documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare;
2. Progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato IV del reg. (CE) n. 607/2009



3. La documentazione deve essere rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non è tenuto a produrre la documentazione già presentata per la domanda di protezione.

Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della superficie totale iscritta all'albo dei vigneti, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio. Le relazioni tecniche, storiche e socio-economiche devono comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione;

Se la modifica riguarda la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le Denominazioni per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) del D.M. 06.08.2009, la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.

## 5.3. Allegati

---

- Domanda di protezione DOP e IGP dei vini ai sensi del Reg. (CE) n. 479/08
- Domanda di modifica del disciplinare dei vini DOP e IGP o di passaggio alla DOCG di una DOC ai sensi del reg. (ce) n. 479/08

## 6. L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

## 6.1. Che cosa è l'agricoltura biologica?<sup>6</sup>

---

L'Agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007, è *“Un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali”*.

Aspetto caratterizzante dell'Agricoltura Biologica è il divieto di utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi e pesticidi in genere) e OGM (organismi geneticamente modificati).

Peraltro il Reg. CE 834/07, che costituisce l'ossatura del quadro legislativo in materia di produzioni con metodo biologico, dichiara che *“Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”*.

Il Regolamento stabilisce i principi e criteri generali dell'agricoltura biologica, un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura.

L'agricoltura biologica è pertanto un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:

- rispetta i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
- contribuisce a un alto livello di diversità biologica;
- assicura un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;
- rispetta criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfa, in particolare, le specifiche esigenze.

Sempre secondo il Reg. 834/07, le produzioni bio devono mirare ad ottenere prodotti di alta qualità e mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.

La legge comunitaria detta quindi le regole relative al funzionamento del sistema di controllo, le modalità di etichettatura e le regole per l'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi.

E' importante sottolineare che al Reg. 834/07 è seguito (con pubblicazione il 17 settembre 2008) un primo Regolamento di attuazione, l'889/08, che fornisce le norme tecniche ed i criteri di controllo per la produzione agricola, l'allevamento e le preparazioni alimentari.

Al fine di ben comprendere il significato dell'agricoltura biologica occorre, poi, rammentare che:

- gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.
- analogamente la produzione animale biologica mira a mantenere uno stretto legame con la terra, al fine di non produrre inquinamento dell'ambiente, e al rispetto di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e di prevenzione delle malattie degli animali.
- i prodotti biologici trasformati sono ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione.

---


<sup>6</sup> Osservatorio Agricoltura Biologica – Regione Puglia Area Politiche per lo sviluppo Rurale

## 6.2. L'agricoltura biologica in Puglia

---

Con oltre 5.300 operatori e 113.000 ha di superficie coltivata secondo il metodo di Agricoltura Biologica, la Puglia è tra le regioni leader in Italia con produzioni biologiche e mantiene la sua vocazione anche in termini di investimenti culturali. I principali orientamenti produttivi riguardano oliveti e seminativi, che, insieme, coprono il 60% della superficie biologica totale. La Puglia offre un intero paniere di produzioni biologiche tipiche composto da vite per uva da vino e da tavola, olivo, pomodori, patate, cereali, ciliegie, agrumi.

### Percentuale di SAU per coltura in Puglia



Fonte: dati AGEA – PSR 2007, elaborati dall'Osservatorio Regionale sull'Agricoltura Biologica

## 6.3. I principi dell'agricoltura biologica

---

### 6.3.1. Il principio del Benessere

---

L'Agricoltura Biologica deve assicurare un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, favorire il benessere del suolo, delle acque, delle piante, degli animali, degli uomini e del pianeta come un insieme unico.

L'agricoltura biologica si propone di produrre alimenti di elevata qualità che rispondono alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti sostenibili per l'ambiente, l'uomo e gli animali.

### 6.3.2. Il principio dell'Ecologia

---

La produzione biologica è possibile grazie a pratiche agronomiche che rispettano gli equilibri ecologici naturali, come le rotazioni culturali.

Per la difesa delle colture si selezionano specie resistenti alle malattie e si interviene con sostanze naturali vegetali, animali o minerali, come estratti di piante, insetti utili e farine di roccia, in modo da mantenere e migliorare la qualità dell'ambiente e preservare le risorse.

### 6.3.3. Il principio dell'equità

---

L'Agricoltura Biologica assicura una buona qualità di vita, contribuisce ad assicurare giustizia sociale tra agricoltori, lavoratori, trasformatori, distributori, commercianti e consumatori. Le risorse naturali e ambientali usate per la produzione ed il consumo sono gestite in modo socialmente ed ecologicamente giusto, in considerazione del rispetto per le generazioni future. Il principio dell'equità richiede che i sistemi di produzione, di distribuzione e di mercato siano trasparenti e che tengano conto dei reali costi sociali e ambientali.

### 6.3.4. Il principio della Precauzione

---

Chi pratica Agricoltura Biologica può migliorarne l'efficacia e la produttività attraverso una corretta valutazione delle nuove tecnologie, utilizzando solo quelle appropriate, revisionando i metodi esistenti e adottando processi trasparenti e partecipativi. Tutto questo è necessario affinché l'Agricoltura Biologica sia sana e senza rischi.

## 6.4. Come riconoscere un prodotto da agricoltura biologica

---

### 6.4.1. L'etichetta

---

L'etichetta alimentare rappresenta il documento di identità di un prodotto e le informazioni in essa indicate sono per il consumatore la garanzia della natura, della composizione e del tipo di prodotto acquistato.


Apposte sui prodotti di Agricoltura Biologica, le etichette devono riportare alcune diciture che dichiarano che l'azienda da cui provengono ha effettivamente ricevuto la certificazione per produrre e vendere il biologico.

Si avvalgono del marchio biologico solo i prodotti alimentari che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici. È obbligatorio l'uso del logo comunitario nei prodotti preconfezionati e non per quelli commercializzati sfusi. Quando viene usato il logo, nel suo stesso campo visivo deve essere indicato il luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui è composto il prodotto e sull'etichetta deve essere riportata anche l'indicazione Agricoltura UE (se la materia prima è stata coltivata nella Comunità Europea), Agricoltura non UE (se la materia prima è stata coltivata in paesi terzi), Agricoltura UE/non UE (se la materia prima è stata coltivata in parte nella comunità, in parte in paesi terzi).

L'indicazione "UE" o "non UE" può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Nel caso di alimenti importati nei paesi terzi, il logo comunitario è facoltativo ma deve essere sempre indicata l'origine.

Unitamente al logo comunitario possono trovarsi anche loghi biologici nazionali e/o di aziende private.

È importante sapere che il consumatore ha sempre diritto a chiedere di visionare i certificati che hanno accompagnato i prodotti nel trasporto.



## 6.4.2. Come si legge l'etichetta?

In etichetta, oltre alle diciture merceologiche, tutti i prodotti provenienti da Agricoltura Biologica devono riportare importanti e obbligatori elementi identificativi. Di seguito si riporta l'esempio del "Succo d'Arancia da agricoltura biologica".

Come è evidente nella etichetta sono riportati i dati relativi a:

1. Denominazione di vendita (obbligatoria)
2. Ingredienti (obbligatorio)
3. Denominazione e sede del produttore (obbligatorio)
4. Logo Comunitario e origine (obbligatorio)
5. Codice dell'Organismo di Controllo, preceduto dalla sigla IT (Italia) ed estremi autorizzazione ministeriale (obbligatori)
6. Raccomandazioni (facoltativo)
7. Data di scadenza (obbligatorio)
8. Quantità al netto (obbligatorio)
9. Lotto (obbligatorio)

## 6.4.3. Le garanzie offerte dai prodotti biologici

Ogni agricoltore, addetto alla lavorazione o importatore di prodotti da Agricoltura Biologica è soggetto all'ispezione dell'Autorità o Organismo Controllo, almeno una volta all'anno.

Le ispezioni assicurano la conformità alla regolamentazione e devono essere effettuate in ogni anello della catena di produzione dell'agricoltura biologica. Ciò garantisce ai consumatori la

certezza che si sta comprando cibo biologico prodotto e controllato secondo le regole europee, che mirano al rispetto dell'ambiente e al benessere degli animali.

Il sistema di controlli e certificazioni dei prodotti biologici è gestito dagli Organismi di Controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e accreditati dal Sincert, in conformità alle norme En 45011/ISO 65.

Ad ulteriore garanzia del consumatore, l'attività di vigilanza è svolta dall'Ispettorato centrale per il Controllo della Qualità (ICQ) e dalle Regioni.

#### 6.4.4. Dove comprare prodotti biologici

---

I prodotti biologici si possono comprare nei negozi specializzati, aziende agricole che fanno vendita diretta, agriturismi bio, mercatini, supermercati, gruppi di acquisto, Associazioni, erboristerie...

L'elenco dei punti vendita in Puglia si può consultare sul sito [www.biologicopuglia.it](http://www.biologicopuglia.it)

#### 6.4.5. Linee guida

---

In ordine all'attuazione della agricoltura biologica, la Regione Puglia ha emanato delle "Linee guida" che contengono le informazioni più importanti per l'area agronomica (ad es.: gestione del suolo, fertilizzazione, difesa fitosanitaria, etc.) e per la qualità delle produzioni.

Contengono anche indicazioni sugli standard di processo o di prodotto, sugli standard delle procedure di autocontrollo, nonché sulle qualità igienico-sanitarie ed organolettiche delle produzioni.

Le linee guida riguardano:

- Manuale applicativo delle normative di Agricoltura Biologica
- Mezzi tecnici in Agricoltura Biologica: Concimi, ammendanti e antiparassitari
- Le colture erbacee: Grano duro
- Le colture ortive: Pomodoro
- Le colture arboree: Olivo, Vite per uva da tavola, Vite per uva da vino
- La zootecnia
- Le preparazioni alimentari

### 6.5. Modelli di consumo dei prodotti biologici<sup>7</sup>

---

#### 6.5.1. 1. Premessa

---

Gli studi sul comportamento del consumatore nei confronti dei prodotti da agricoltura biologica sono uno dei filoni più ricchi ed interessanti della letteratura relativa a questo settore. Anche in Italia questo filone di indagine può contare su numerosi contributi che risalgono già alla fine degli anni '80. L'ampio interesse suscitato è essenzialmente riconducibile a tre motivazioni:

---

<sup>7</sup> Nuove dinamiche nel consumo di prodotti biologici: un'indagine nazionale - Gianni Cicia -Unità di Ricerca: Dipartimento di Economia e Politica Agraria Università degli Studi di Napoli "Federico II"

1. stimare le potenzialità di una domanda nascente;
2. caratterizzare il consumatore di prodotti da agricoltura biologica;
3. indagare la rete di relazioni tra consumatore e mercato.

Le indagini svolte da molti operatori del settore in Italia hanno permesso di individuare le dinamiche del consumo di prodotti biologici che attualmente sono in atto e che influiranno fortemente sul futuro del comparto

## 6.5.2. Quanti sono e chi sono i consumatori di prodotti biologici in Italia?

Cristine Mauracher, dell'Università di Venezia, utilizzando i dati relativi agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati da parte di un panel di 5.367 famiglie presso ipermercati e supermercati, ha indagato le dinamiche attuali del consumo di frutta e ortaggi biologici ponendo in evidenza alcuni interessanti spunti di riflessione.

Un primo dato da sottolineare è che il consumo di frutta e verdura biologica in Italia riguarda un numero molto contenuto di famiglie, che in media acquista quantitativi nell'ordine della "occasionalità". Infatti, nel corso del 2004 solo 586 famiglie del panel hanno acquistato una volta o più frutta bio (11% circa) mentre 614 hanno operato almeno un acquisto di verdura biologica (11,4%). Il volume di acquisti valutato in termini percentuali è stato ancora più contenuto. Quattro chilogrammi di frutta bio, in media, rispetto a 174 kg di frutta complessivamente acquistati (in media). La frutta bio, quindi, nel 2004 copriva appena il 2,3% degli acquisti di coloro che consumavano biologico. La situazione risulta simile per gli ortaggi, dove le 614 famiglie sopra citate hanno acquistato, in media, 3,8 kg di ortaggi bio rispetto ai 189,8 kg complessivi (in media), quindi la quota bio ammontava al 2%. Se gli acquisti venissero riferiti all'intero campione delle famiglie, la quota di acquisti bio sul totale di frutta e ortaggi scenderebbe al di sotto dello 0,3%.

I prodotti bio maggiormente consumati sono risultati mele, arance e banane da un lato, patate, carote, melanzane e zucchine dall'altro. Molto interessante è poi la caratterizzazione dei consumatori di frutta e ortaggi bio, perché emergono due segmenti alquanto diversi tra loro. Infatti, i consumatori di frutta bio sono caratterizzati da un elevato grado di istruzione e reddito e sono localizzati in prevalenza al Nord (dove si riscontra il più elevato consumo pro-capite di frutta bio); mentre i consumatori di ortaggi bio sono caratterizzati dall'appartenenza del responsabile degli acquisti alle classi di età più basse (inferiore ai 45 anni), dalla presenza di bambini e dalla dimensione familiare inferiore ai 4 componenti. Infine, cosa molto interessante, il maggior consumo pro-capite di ortaggi bio si riscontra al Sud e nelle Isole dove la media è di 4,5 kg per famiglia contro i 2 kg dell'Italia Centrale (fanalino di coda). La differenza nelle dinamiche dei due segmenti emerge anche dalla stima delle elasticità della domanda sia al prezzo che al reddito sensibilmente superiore a quella della frutta: 1,41 vs 0,98 e 0,57 vs 0,2 rispettivamente per il prezzo ed il reddito.

La linea di ricerca appena illustrata ha posto in evidenza come il consumo di frutta ed ortaggi bio sia limitato ad un numero ristretto di famiglie italiane. È da sottolineare che questi acquisti si riferiscono esclusivamente a supermercati ed ipermercati, quindi non vengono considerati quelli effettuati direttamente in azienda, quelli presso negozi specializzati e tradizionali come pure gli acquisti ai mercatini, modalità di commercializzazione molto diffuse nel biologico.

Questa precisazione risulta necessaria perché i risultati emersi dall'indagine della Mauracher sono alquanto diversi da quelli emersi dall'indagine basata sul questionario sottoposto ai responsabili di acquisto del panel CRA. Schifani e Ascuto, dell'Università di Palermo, e Baldari, Platania e Privitera dell'Università di Reggio Calabria, utilizzando tale panel evidenziano che 428 intervistati su 848 dichiarano di aver acquistato prodotti biologici, e ben 135 (16%) ha dichiarato di acquistarli con cadenza almeno settimanale, in questo caso la domanda è relativa, però, non solo alla frutta e agli ortaggi ma a qualsiasi prodotto bio. D'altronde essendo la cadenza settimanale, una presenza significativa di ortofrutta bio dovrebbe essere probabile.

La limitatezza del panel IHA ai soli acquisti di ortofrutta presso iper e supermercati non spiega del tutto, a parere di chi scrive, lo scarto tra il 50% delle famiglie del panel CRA che dichiara di consumare bio e l'11% di coloro che realmente ha effettuato un acquisto di frutta e verdura bio nel panel IHA. Un fattore che potrebbe spiegare una parte rilevante di tale discrepanza proviene,



purtroppo, dalla ancora scarsa conoscenza che una larga parte dei consumatori ha nei confronti del biologico. Infatti, a distanza di 15 anni dall'introduzione del marchio di certificazione bio nella UE, rimane ancora molto alto il livello di confusione che i consumatori mostrano rispetto a questa classe di prodotti. Gli stessi autori prima citati mettono in evidenza come dall'indagine sul panel CRA emerga un livello di informazione molto basso riguardo i prodotti da agricoltura biologica: circa la metà del campione non sa se vi sia differenza tra prodotti da agricoltura integrata e biologici, e una percentuale ancora superiore confonde i prodotti biologici con quelli macrobiotici; i prodotti a residuo zero, da poco sul mercato, sono conosciuti dal 13,0% del campione, ma con piena consapevolezza di cosa siano soltanto dall'1,5%; modesta anche la conoscenza relativa ai prodotti dell'agricoltura integrata, che riguarda soltanto il 13,0% circa degli intervistati, mentre il maggiore livello di consapevolezza/conoscenza è relativo ai prodotti OGM-free, dove il 16,3% del campione ha dichiarato di conoscerli, anche se non troppo bene, mentre poco più del 10% degli intervistati ha ben chiaro cosa siano. Stranamente, però, il 25% degli intervistati ha dichiarato di acquistare prodotti OGM-free. La risposta appare ancora più "bizzarra" se si considera che sono pochissimi i prodotti attualmente sul mercato a presentare una certificazione OGM-free.

Anche la caratterizzazione dei consumatori che dichiarano di acquistare bio rispetto a quanto emerso dall'indagine sugli acquisti reali dà risultati differenti. Infatti, dal telepanel CRA emerge che i consumatori biologici si distinguono dal resto del campione per la netta prevalenza della categoria dei lavoratori dipendenti, che rappresenta quasi un terzo del totale, l'appartenenza alle classi di reddito più alte, mentre si distribuiscono, senza scostamenti significativi, nelle stesse classi di età, e in quelle relative al grado di istruzione.

Relativamente all'incidenza della spesa per l'acquisto dei prodotti biologici sul budget familiare destinato all'acquisto di prodotti agroalimentari, per oltre i tre quarti degli intervistati l'acquisto dei prodotti biologici incide in misura inferiore al 20%, mentre dichiara di rientrare nella classe che va dal 20% al 50%, solamente il 20%. Risultati alquanto diversi da quelli del panel IHA. Purtroppo è molto probabile che coloro che hanno dichiarato di acquistare prodotti bio, benché siano convinti di ciò, hanno acquistato un prodotto diverso, verosimilmente appartenente alla classe degli "environmental friendly", ma non necessariamente biologico. Tale punto critico, messo in evidenza nel passato da diversi autori, sembra ancora molto rilevante, anche a causa di una perseverante assenza di una politica di informazione che dia non solo una sintetica definizione di biologico, come accaduto in passato, ma sia in grado di illustrare ai consumatori le differenze che esistono tra i diversi prodotti provenienti dall'agricoltura a basso impatto ambientale. Questione che assume particolare rilevanza con l'arrivo sul mercato della nuova classe dei "residuo zero", che rischia di accrescere ancor di più la confusione dei consumatori.

Mentre Mauracher ha approfondito lo studio del consumo di ortofrutta, Baldari, Platania e Privitera, dell'Università di Reggio Calabria, hanno approfondito i comportamenti dei consumatori nei riguardi di due prodotti tipici dell'area mediterranea il vino e l'olio. Lo studio delle modalità del consumo del vino biologico, condotto sui consumatori del panel CRA, ha fatto emergere che solo il 20% dei consumatori di chiara di consumarlo e solo il 2% lo consuma quasi esclusivamente. E questa debole preferenza si manifesta anche nell'utilizzo delle informazioni durante l'atto di acquisto: il consumatore preferisce scegliere il vino principalmente per la sua denominazione (45% del campione) e per la presenza di una certificazione di qualità che permette di acquisire riconoscibilità e identità, e solo in ultima istanza apprezza la caratteristica biologica (4,3%).

Inoltre, analizzando il comportamento procedurale dei consumatori definibili biologici in base alla frequenza dell'atto di acquisto<sup>3</sup>, è evidente come siano pochi coloro che nella scelta degli attributi privilegiano quello biologico.

<sup>3</sup> Corrispondono a coloro i quali affermano di acquistare frequentemente i prodotti biologici.

Anche per l'olio di oliva extravergine biologico la frequenza di consumo ha destato alcune perplessità: il 65% dei consumatori non lo consuma, il 12% lo consuma prevalentemente e solo il 7% lo consuma esclusivamente. Tali valori sono stati stratificati per area geografica di appartenenza ed è interessante notare come il consumo quasi esclusivo sia maggiormente presente nelle regioni della Sicilia, Calabria e Basilicata. Una giustificazione a tale risultato potrebbe essere collegata alla maggiore diffusione di aziende olivicole biologiche in tali regioni, oltre al fatto che in tali zone è tradizione diffusa l'acquisto allo stato sfuso direttamente in azienda (prevalentemente in Calabria e Sicilia).

Il livello di soddisfazione di coloro che consumano olio bio è alto (89,6%), ma posti nelle ipotetiche condizioni di ripetere l'acquisto dello stesso prodotto, ma privo della caratteristica biologica, il numero di coloro che sono disponibili a ripetere l'acquisto scende a 46,9%.

### 6.5.3. Il biologico ed i nuovi competitori

---

Naspetti e Zanoli, dell'Università di Ancona, hanno utilizzato un modello di analisi mezzi-fini sui consumatori del panel CRA, per indagare sulle motivazioni al consumo dei prodotti biologici. Tale modello oltre a confermare le tradizionali associazioni operate dai consumatori relativamente ai prodotti bio e cioè "Bio-salute" e "Bio-ambiente" evidenziano come i consumatori, soprattutto a livello di attributi del prodotto, abbiano una scarsa consapevolezza del legame tra le caratteristiche dei prodotti biologici e i benefici attesi. In altre parole è singolare che nonostante i diversi vantaggi che al biologico vengono riconosciuti, i consumatori, in particolare quelli più coinvolti (e probabilmente anche più esperti) non associno altro che non l'assenza di trattamenti chimici. Per la maggior parte dei consumatori, però, non esiste una vera cognizione delle qualità specifiche del prodotto proveniente da agricoltura biologica. Tale situazione potrebbe avere conseguenze di rilievo per lo sviluppo futuro del mercato dei prodotti biologici. Se è vero, infatti, che il consumatore abituale, più coinvolto ed esperto, è anche colui che avendo scelto il biologico già da tempo è il più costante e fedele nei consumi, va tuttavia sottolineata la sua scarsa conoscenza, ma probabilmente anche il suo scarso interesse per gli indizi di qualità specifici del prodotto bio. Dall'altra parte, il consumatore meno coinvolto nel consumo dei prodotti bio, seppure mostri un maggior interesse per la genuinità associata al prodotto, è pure colui che, proprio per il suo ridotto interesse nel bio, più rischia di essere attratto da altre tipologie di prodotti affini quali quelli da agricoltura integrata e a residuo zero.

È indubbio, che la crescita del numero di competitori del biologico aumenta le difficoltà già esistenti in termini di percezione e informazione da parte dei consumatori. Le politiche in favore dell'agricoltura biologica sono state, infatti, prevalentemente politiche dell'offerta mentre pochissimo è stato fatto dal lato della domanda, soprattutto nel nostro Paese.

La necessità di analizzare, con un approccio in linea con gli scenari descritti, la posizione competitiva dei prodotti biologici, ha rappresentato l'obiettivo della linea di ricerca di Cicia, Del Giudice e Scarpa, della Federico II di Napoli. Questi autori, utilizzando un modello di scelta ipotetica ad utilità stocastica, hanno cercato di indagare se e in che modo il prodotto biologico viene percepito dai consumatori nell'ambito di un gruppo competitivo più ampio che è quello dei "prodotti sicuri". Tale obiettivo è stato perseguito prospettando ai responsabili di acquisto del telepanel CRA la possibilità di operare una scelta di acquisto tra tre diverse tipologie di pomodoro da insalata con diverso prezzo. All'intervistato è stato spiegato che i tre pomodori, benché identici da un punto di vista estetico ed organolettico, erano stati ottenuti con diverse tecniche produttive: convenzionale, biologica e a residuo zero, illustrando in dettaglio le differenze tra i tre processi.

Sulla base delle risposte ottenute è stato possibile stimare la disponibilità a pagare per i diversi prodotti e cosa ancora più rilevante, è stato possibile segmentare gli intervistati rispetto alle preferenze espresse per le tre diverse tipologie di pomodoro.

Il modello, infatti, ha permesso di stimare per il prodotto biologico una disponibilità a pagare un premio, rispetto al prodotto convenzionale, di 36 centesimi di Euro, mentre il premio riconosciuto al prodotto a residuo zero è stato di 17 centesimi.

Il risultato più interessante, però, viene dalla segmentazione del campione rispetto alle preferenze per le tre classi di prodotto. È stato possibile identificare tre segmenti ben distinti. Il primo identifica i consumatori che non gradiscono né il biologico, né il residuo zero. Presumibilmente, il segmento individuato ha un'altissima attenzione al prezzo, conseguentemente gli alimenti biologici o quelli a residuo zero risultano non preferiti per il

posizionamento di prezzo ad un livello più alto. Il secondo segmento, quello caratterizzato dalla dimensione maggiore, risulta formato da consumatori che preferiscono i "prodotti sicuri" a quelli convenzionali ma risultano indifferenti tra biologico e residuo zero. In tale segmento il prodotto a residuo zero risulta un perfetto sostituto di quello biologico, per cui la scelta sarà operata in base al prezzo. Infine, il terzo gruppo di consumatori identifica il biologico come il prodotto preferito. La

sostanziale sostituibilità fra il residuo zero ed il biologico mostrata dal segmento più ampio, indica che i due prodotti non solo sono considerati come appartenenti ad uno stesso gruppo ma anche che la competizione fra i due è ad un livello elevato.

Questo risultato viene confermato anche dall'indagine di Schifani e Asciuto sui possibili competitori della carne bio nell'ambito del gruppo dei "prodotti sicuri". La loro analisi si è focalizzata sul consumo di carne poiché è il prodotto che negli ultimi anni ha fatto registrare più di una crisi relativa al potenziale rischio per la salute.

Utilizzando le risposte ottenute dai consumatori intervistati nell'ambito del panel CRA è emerso innanzitutto una sensibilità al rischio collegato al consumo di carne non molto elevato, infatti:

- le famiglie del campione non sono particolarmente preoccupate dei potenziali rischi alimentari: solamente poco più di un quinto degli intervistati ha espresso un grado di preoccupazione elevato, mentre quasi il 45% degli stessi ha dichiarato di non preoccuparsi affatto, o di essere poco preoccupato.
- in relazione al grado di conoscenza, riferito ad un set di 9 pericoli alimentari proposto nel questionario, è stata osservata un'elevata incidenza di consumatori poco o non consapevoli della loro esistenza
- per quanto concerne la percezione dei danni alla salute legati al consumo di carne (espressa in termini di giudizio sul grado di rischio nel verificarsi dei danni), l'analisi delle frequenze percentuali ha rivelato una distribuzione la cui moda è costituita, per ciascun pericolo alimentare esaminato, sempre dalla modalità "probabilità media".

Ma la risposta più interessante è quella relativa ai fattori che potrebbero ridurre le eventuali preoccupazioni degli intervistati riguardo il consumo di carne.

Posti di fronte ai seguenti fattori:

- a) conoscenza diretta del macellaio;
- b) paese di provenienza;
- c) marchi di qualità;
- d) certificazione biologica;
- e) etichettatura aggiuntiva
- f) tracciabilità;
- g) marca commerciale;
- h) immagine punto vendita;
- i) consigli;
- l) prezzi;
- m) garanzie dello Stato,

è emersa l'estrema importanza attribuita all'indicazione del paese di provenienza, all'etichettatura aggiuntiva, alla tracciabilità, alla conoscenza diretta del macellaio e alla presenza di marchi di qualità (con frequenze comprese tra il 65-70% per i giudizi relativi ad un elevato grado di utilità).

Mentre non risulta ai primi posti il marchio biologico. In altri termini, anche rispetto alla sicurezza il prodotto bio viene collocato in un gruppo abbastanza ampio di "prodotti sicuri" dove sempre più emergono quelli con certificazione di filiera proposta dalla GDO.

#### 6.5.4. Il rapporto dei consumatori di prodotti biologici con la grande distribuzione organizzata

---

Se allo stato attuale un'ampia fascia di consumatori considera il prodotto biologico un elemento di un gruppo competitivo più ampio che è quello dei "prodotti sicuri" un ruolo cardine è stato giocato dalla moderna distribuzione. Questa, infatti, ha reagito alle nuove istanze di sicurezza e di genuinità espresse dai consumatori non solo recependo il complesso di norme obbligatorie stabilite dal legislatore, ma anche implementando un numero crescente di standard privati e di appositi disciplinari di produzione utilizzati sempre più come strategia di selezione e di controllo dei fornitori. Nell'ambito di questo scenario così complesso e dinamico, l'agricoltura biologica si è progressivamente affermata come una fra le possibili soluzioni per garantire al consumatore prodotti sicuri, sani, in linea con le aspettative. Tuttavia l'ampia disponibilità di strumenti diversi in tema di

assicurazioni di qualità e le dinamiche che hanno caratterizzato il settore della distribuzione nei Paesi sviluppati, ha ampliato tale segmento attraverso l'introduzione sul mercato di prodotti integrati e di quelli a residuo zero.

La performance sui mercati dei prodotti biologici e le loro prospettive per il futuro dipenderanno in maniera crescente dalle scelte che i grandi retailer, importanti cardini tra il mondo della produzione e le istanze di consumo, faranno nelle politiche commerciali e di food safety.

Per cui in tale contesto risulta molto utile indagare sulle interazioni che si instaurano tra consumatore di prodotti bio e struttura distributiva.

Belliggiano e Staffieri, dell'Università del Molise, hanno indagato su tali relazioni partendo dal comportamento dei consumatori del panel CRA nei confronti della GDO, ponendo una particolare attenzione sui prodotti bio a marchio d'insegna. Negli ultimi tempi, infatti, i prodotti biologici "garantiti" dal marchio del distributore sembrano incontrare l'interesse dei consumatori, come dimostra il progressivo ampliamento dell'offerta proposta dalla GDO (categorie e formati) a prezzi tendenzialmente più contenuti (comunque simili a quelli dei marchi dei produttori) di quelli offerti dal canale specializzato. Dall'indagine condotta sono emersi alcuni elementi interessanti:

- la GDO è il luogo di acquisto prevalente per la spesa alimentare, considerato che solo il 6% del campione ha risposto di effettuarla presso un negozio specializzato, il 2% presso il mercato rionale fisso e l'1% presso un mercato periodico;
- la categoria commerciale della GDO maggiormente frequentata è il supermercato (69%), seguita dall'ipermercato (43%) e dal minimarket- superette (10%); - il campione è concentrato su tre insegne di ipermercati (COOP, AUCHAN e CARREFOUR), mentre, appare più distribuito su quelle dei supermercati (prevalgono comunque COOP e CONAD);
- i prodotti con il marchio del distributore (PL) costituiscono oltre la metà della spesa alimentare soltanto nell'8% del campione. Tuttavia, nella composizione della spesa alimentare del 46% delle famiglie, tali prodotti costituiscono almeno un quinto del totale;
- ai PL vengono riconosciuti dai consumatori attributi di convenienza e di sicurezza; - i PL convenzionali maggiormente conosciuti sono la pasta ed il riso, l'ortofrutta, il latte, l'olio, lo yogurt, le carni fresche e le uova, ma solo le prime due categorie risultano quelle più frequentemente acquistate;
- i PL-Bio maggiormente conosciuti sono l'ortofrutta, le uova e lo yogurt, tuttavia, solo la prima categoria (insieme alle carni fresche) viene acquistata con una certa regolarità.

Partendo dalle relazioni che si instaurano tra consumatore intervistato e la GDO Belliggiano e Staffieri hanno poi operato, tramite analisi a componenti principali e successiva cluster analysis, una suddivisione dei consumatori intervistati in 5 gruppi ben distinti:

- Fidelizzati alla GDO ed interessati al Bio (11% del campione): conoscono ed acquistano PL e PL-Bio;
- Condizionabili (31% del campione): conoscono ed acquistano solo alcune categorie di PL-Bio (ortofrutta), sono sensibili al biologico e sono orientati dalla marca nell'acquisto dei prodotti biologici.
- Fidelizzati alla GDO (6% del campione): conoscono ed acquistano PL, ma non i PL-Bio;
- Disinteressati (16% del campione): conoscono i PL, ma non gli acquistano;
- 5. Indifferenti (36% del campione): non conoscono affatto i PL; I risultati del lavoro hanno messo in evidenza, quindi, come la gran parte dei consumatori di prodotti bio sia alquanto sensibile alle politiche della GDO nei confronti del biologico.

Idda, Furesi e Madau, dell'Università di Sassari, hanno approfondito questo aspetto ed hanno indagato su sei aspetti della GD che possono influenzare in maniera consistente l'acquisto di prodotti biologici:

- 1) la possibilità di confronto con i prodotti convenzionali;
- 2) l'ampiezza dell'assortimento bio;
- 3) la presenza di offerte speciali;
- 4) la pubblicità sui prodotti biologici;
- 5) offerta di prodotti biologici con il marchio dell'insegna del negozio;
- 6) la presenza di servizi speciali nel punto vendita.

I risultati ottenuti da una apposita sezione del questionario sottoposto al campione CRA, indicano che gli intervistati sono particolarmente sensibili alla presenza di offerte speciali. Circa il 42% del campione, infatti, afferma di essere stimolato all'acquisto di un alimento biologico qualora sullo stesso siano applicate offerte vantaggiose. Piuttosto alta (35,4%) è anche la frazione che risulta sensibile alla possibilità di effettuare sui banchi di vendita un confronto tra alimenti biologici e corrispondenti prodotti convenzionali. Un ruolo decisamente minore pare, invece, esercitato dagli altri fattori strategici: scarso è l'effetto (poco più del 17%) indotto dall'offerta di servizi speciali – scaffali dedicati, banchi degustazione, ecc. – così come bassa è la frequenza di risposte in merito alla capacità della pubblicità di incentivare gli acquisti (poco più del 12%). I consumatori della GD che, infine, dichiarano di essere incentivati all'acquisto dall'ampiezza della gamma offerta o dalla presenza di una PL ammontano, rispettivamente, al 22,4% ed al 23,7%.

Dall'analisi e da quanto emerso in precedenza è possibile ricavare qualche indicazione circa il ruolo esercitato dalla GD nel condizionare la domanda di prodotti biologici. Il dato più immediato, e anche meno positivo, riguarda il fatto che la figura di consumatore più «attesa» è, paradossalmente, quella che risulta totalmente insensibile agli strumenti proposti dalla GD (18,1%). Ciò può significare che tali strumenti si sono rivelati inefficaci nel «catturare» un'ampia domanda o che, fatto più scoraggiante, vi sia nella GD una parte non trascurabile di consumatori poco attratti dagli alimenti biologici.

Il secondo aspetto riguarda la funzione del prezzo come elemento guida della domanda. I due fattori che più paiono condizionare l'acquirente – presenza di offerte e possibilità di confronto con i prodotti convenzionali – sono, infatti, quelli più strettamente correlati con l'elemento «prezzo». Puntando esclusivamente su questi due fattori verrebbe potenzialmente incentivato all'acquisto circa il 26% dei consumatori. Questo, però, conferma ancora una volta che il consumatore considera il biologico nell'ambito di un gruppo di competitori tra il quali la scelta viene operata sulla base del prezzo.

### 6.5.5. Riflessioni conclusive

---

Le indagini sui consumatori hanno fatto emergere alcuni interessanti risultati sui quali vale la pena porre l'attenzione. Allo stato attuale si conferma che il consumo di prodotti biologici investe ancora una quota molto contenuta di famiglie italiane. In particolare per i prodotti da noi analizzati, ortofrutta, olio, vino e carni, i livelli di consumo sono molto esigui. Pochi chili annui per famiglia di ortofrutta, un consumo di vino bio che riscontra grande interesse solamente per il 2% delle famiglie, percentuale che sale al 7% per l'olio. Molto contenuto anche il consumo di carne bio. Un secondo elemento che emerge in maniera molto chiara è la scarsa conoscenza che i consumatori mostrano nei confronti dei prodotti da agricoltura biologica, questo a 15 anni dall'introduzione della normativa sul bio operata dall'UE. Più precisamente, è notevole la confusione che i consumatori mostrano tra i diversi prodotti appartenenti alle classi "*environmentally friendly*" e "sicuri". In altri termini la maggior parte dei consumatori non è in grado di caratterizzare e distinguere i prodotti bio da quelli a residuo zero, dai prodotti da agricoltura integrata, dagli OGM-free. Inoltre, con riferimento alla carne, emerge che l'indicazione del paese di provenienza, l'etichettatura aggiuntiva, la tracciabilità, la conoscenza diretta del macellaio e la presenza di marchi di qualità, siano elementi che garantiscano il consumatore più del marchio biologico circa la maggiore sicurezza del prodotto. D'altro canto analizzando le motivazioni di acquisto emerge chiaramente che la maggior parte di coloro che mostrano una chiara preferenza per il bio associa a questi prodotti esclusivamente la caratteristica di assenza di prodotti chimici. Mentre altre caratteristiche, che pure possiedono, non sono associate. Questo spiega molto bene perché la maggior parte dei consumatori consideri prodotti bio e prodotti a residuo zero perfetti sostituti. Facendo propendere la scelta dal rapporto tra i prezzi.

Alla base di tale situazione possiamo chiaramente individuare due cause. In primis, la totale o quasi assenza di una politica per la domanda di prodotti bio. Mentre grandi sforzi sono stati fatti sul lato dell'offerta non si può dire lo stesso sul lato della domanda. Una forte politica di comunicazione che incrementi la trasparenza nell'ambito dei prodotti sicuri e a basso impatto ambientale, benché tardiva, risulta ancora necessaria.

Allo stesso tempo, però, non si può negare che l'ampliamento della classe dei competitori del bio sia stata guidata dalla Grande Distribuzione Organizzata che ha fortemente investito su un numero crescente di standard privati e di appositi disciplinari di produzione utilizzati sempre più come strategia di selezione e di controllo dei fornitori. Infatti, è emerso chiaramente che i consumatori che fanno acquisti prevalenti nella GDO desiderano poter confrontare il prodotto bio allo scaffale con prodotti con "differente" grado di convenzionalità, dando grande importanza nella scelta al confronto tra i prezzi. È evidente quindi, che allo stato attuale è necessario non solo una forte politica verso la domanda ma è necessaria una politica dell'offerta che miri a migliorare la posizione dei prodotti bio nell'ambito della GDO.

## 6.6. Allegati

---

- Elenco organismi di controllo
- Manuale applicativo delle normative di Agricoltura Biologica
- Mezzi tecnici in Agricoltura Biologica
- Linea guida Grano
- Linea guida Pomodoro
- Linea guida Olivo
- Linea guida Vite per uva da tavola
- Linea guida Vite per uva da vino
- Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Reg. CE n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
- Reg. CE n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
- Decreto n. 18354 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali del 27 novembre 2009 recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifi che riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
- DGR Regione Puglia n. 1706 del 19 luglio 2010 recante la istituzione degli sportelli informativi dell'Osservatorio regionale sull'Agricoltura Biologica.
- Studio sul mercato alimentare biologico in Italia

## 7. BIBLIOGRAFIA

- European Commission - MEMO/13/631 28/06/2013
- Settore enogastronomico tipico e tradizionale - Fabrizio Cianca - Presidenza della Università Popolare "Sabina Eretum"
- Agricoltura e Qualità – Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
- Osservatorio Agricoltura Biologica – Regione Puglia Area Politiche per lo sviluppo Rurale
- Nuove dinamiche nel consumo di prodotti biologici: un'indagine nazionale - Gianni Cicia -Unità di Ricerca: Dipartimento di Economia e Politica Agraria Università degli Studi di Napoli "Federico II"